

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231

PARTE GENERALE

Revisione	Data	Motivo della revisione
Revisione n. 00	12.02.2018	Prima approvazione
Revisione n. 01	27.06.2022	Aggiornamento Modello e Procedure
Revisione n. 02	08.07.2024	Aggiornamento nuovi reati presupposto
Revisione n. 03	31.03.2025	Aggiornamento nuovi reati presupposto

INDICE

DEFINIZIONI

A) STRUTTURA DI GOVERNANCE DI “RAILWAY ENTERPRISE S.R.L. – GLOBAL SERVICE & MAINTENANCE”

PRESENTAZIONE DELLA SOCIETÀ

1. OBIETTIVI E MISSION AZIENDALE
2. SISTEMA DI GOVERNANCE AZIENDALE
3. PROTOCOLLI PER LA FORMAZIONE E L'ATTUAZIONE DELLE DECISIONI
4. MODALITÀ DI GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE
5. LINEE GUIDA ANTICORRUZIONE

B) L'ADOZIONE DEL MODELLO

1. FINALITÀ DEL MODELLO
2. STRUTTURA DEL MODELLO
3. REALIZZAZIONE DEL MODELLO
4. DESTINATARI DEL MODELLO
5. AGGIORNAMENTO DEL MODELLO
6. COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEL MODELLO
7. FORMAZIONE DEL PERSONALE

C) ORGANISMO DI VIGILANZA

1. NATURA E FUNZIONI
2. COMPOSIZIONE E NOMINA
3. REQUISITI DI NOMINA. CAUSE DI INELEGGIBILITÀ E DI DECADENZA
4. POTERI
5. FLUSSI INFORMATIVI DA E VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA
6. CONSERVAZIONE DELLE INFORMAZIONI. DIVIETO DI COMUNICAZIONE
7. WHISTLEBLOWING

APPENDICE: IL SISTEMA DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI CUI AL D. LGS 231/01

DEFINIZIONI

Amministratore: organo che ha il compito della gestione della Società e la rappresentanza per gli atti compiuti in nome della stessa normalmente spettante al consiglio d'amministrazione.

Certificazioni: Sistemi di qualificazione che sanciscono specifici requisiti dell'azienda e l'abilitano a settori di attività e/o a rapporti con la PA (es. SOA; EMAS)

Codice Etico: il codice etico deontologico allegato al presente Modello approvato dalla Società

Datore di lavoro delegato: Datore di Lavoro ai sensi del D.lgs. n.81/08

Decreto: il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche ed integrazioni.

Destinatari del Modello: tutti i soggetti tenuti al rispetto delle prescrizioni del Modello e dei relativi protocolli di attuazione.

Funzioni: insieme delle attività poste in essere dalla Società raggruppate in base a criteri di omogeneità e rappresentate nell'organigramma.

Mansionario: documento aziendale il cui scopo è quello di ufficializzare ed evidenziare in forma scritta funzioni e compiti a cui le singole unità operative in cui si articola la Società, tramite il relativo personale afferente, sono preposte.

Manuale di Gestione della Qualità, Ambiente, Salute e Sicurezza: descrive il Sistema di Gestione della Qualità, Ambiente, Salute e Sicurezza elaborato sulla base delle norme: UNI EN ISO 9001:2015; UNI EN ISO 14001:2015; BS OHSAS 18001:2007;

Modello (MOGC231): il Modello di organizzazione, gestione e controllo del Railway Enterprise S.r.l. – Global Service & Maintenance

Modello Unico Privacy: il Modello redatto ai sensi del D.lgs.196/2003 come modificato dal D.lgs. n. 101/2018 che ha recepito il Regolamento Europeo n. 679/2016.

Organismo di Vigilanza: l'Organismo di controllo previsto dall' art. 6 del D.lgs. n. 231/01, dotato di professionalità, autonomia e indipendenza, che adotta un proprio Regolamento.

Reati presupposto: i reati contemplati dal D.lgs. 231/01 e dalle norme correlate.

Responsabile della Funzione: persona cui è affidato il compito di verificare le mansioni assegnate al settore cui gli è attribuito l'incarico.

Responsabile del protocollo: persona cui è affidata la verifica e l'aggiornamento dei principi e delle regole sancite nei singoli protocolli etici allegati al presente Modello.

Sistema disciplinare: sistema interno all'azienda, indipendente dagli altri procedimenti per infrazioni disciplinari e distinto ed autonomo rispetto al sistema sanzionatorio penale, riconducibile allo Statuto dei Lavoratori ed i contratti collettivi, nonché agli artt. 2104, 2105 e 2106 del Codice civile. Il Modello prevede che il dipendente sia deferito a procedimento disciplinare tutte le volte che non si attenga alle regole di organizzazione e controllo a fronte di una specifica previsione della condotta censurata.

A. STRUTTURA DI GOVERNANCE DEL RAILWAY ENTERPRISE S.R.L. – GLOBAL SERVICE & MAINTENANCE

PRESENTAZIONE DELLA SOCIETÀ

Denominazione: RAILWAY ENTERPRISE S.R.L. – GLOBAL SERVICE & MAINTENANCE

Forma giuridica: Società a responsabilità limitata

Sede legale: Roma (RM) al Lungotevere dei Mellini n.45

Codice fiscale: 10503511007

Partita IVA: 10503511007

Numero REA: RM - 1235992

PEC: railwayenterprise@legalmail.it

Amministratore (Rappresentante legale dell'impresa): Alessandro Formisano
Nato a Castellammare di Stabia (NA)
il 27/02/1976
C.F.: FRM LSN 76B27 C129V

Identità Societaria – Azionisti

Il capitale sociale deliberato è pari a euro 150.000,00

Il capitale sociale sottoscritto è pari a euro 150.000,00

Il capitale sociale versato è pari ad euro 150.000,00

La proprietà:

DE LUCA ANTONIO, quota di € 65.000,00 pari al 43,33% del capitale.

Codice fiscale: DLC NTN 78L09 F839F

DE LUCA LEONARDO, quota di € 50.000,00 pari al 33,33% del capitale.

Codice fiscale: DLC LRD 83L07 A064G

COFEDEL RAIL CORPORATION S.R.L., quota di € 35.000,00 pari al 23,33% del capitale.

P.IVA: 13550310968

1. OBIETTIVI E MISSION AZIENDALE

La Railway Enterprise S.r.l. – Global Service & Maintenance, costituita in data 27/05/2009, opera nel settore pubblico e privato e vanta una esperienza consolidata nel settore della costruzione e manutenzione di linee ferroviarie e metropolitane. Obiettivo principale della Società è il mantenimento di elevati standard professionali in un'ottica di rispetto totale di principi aziendali orientati a "Etica, Sicurezza, Qualità, Tutela dell'ambiente". Essa ha per oggetto lavori di meccanica generale.

L'attività prevalentemente esercitata dalla Società è:

“Costruzione di linee ferroviarie e metropolitane”

L'Impresa, ai sensi del Decreto 22 gennaio 2008 n. 37 recante norme per la sicurezza degli impianti, è abilitata all'Installazione, ampliamento, trasformazione, manutenzione degli impianti di cui all'art. 1 del Decreto n. 37/2008, come segue:

lettera A):

Impianti per la produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, per la protezione contro le scariche atmosferiche; per l'automazione di porte, cancelli e barriere;

lettera B):

Impianti radiotelevisivi, elettronici in genere, antenne;

lettera C):

Impianti di riscaldamento, climatizzazione, condizionamento e di refrigerazione; le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense; le opere di ventilazione ed areazione dei locali;

lettera D):

Impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie;

lettera E):

Impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, opere di evacuazione dei prodotti della combustione, ventilazione ed areazione dei locali;

lettera F):

Impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili;

lettera G):

Impianti di protezione antincendio.

Tanto premesso e precisato, attraverso l'adozione del Modello ex D.lgs. n. 231/2001, ed il suo costante aggiornamento, la Railway Enterprise S.r.l. – Global Service & Maintenance intende perseguire i seguenti obiettivi:

- vietare comportamenti che possano integrare le fattispecie di reato di cui al Decreto;

- diffondere la consapevolezza che dalla violazione del Decreto, delle prescrizioni contenute nel Modello e dei principi del Codice Etico, possa derivare l'applicazione di misure sanzionatorie (di natura pecuniaria e interdittiva) anche a carico della Società;
- consentire alla Società, grazie ad un sistema strutturato di procedure e ad una costante azione di monitoraggio sulla corretta attuazione di tale sistema, di prevenire e/o contrastare tempestivamente la commissione di reati rilevanti ai sensi del Decreto.

2. SISTEMA DI GOVERNANCE AZIENDALE

- a) La Corporate Governance della Railway Enterprise S.r.l. – Global Service & Maintenance è così articolata:

Assemblea dei soci competente a deliberare in sede ordinaria e straordinaria sulle materie alla stessa riservate dalla legge o dallo Statuto.

Amministratore Unico, anche non socio, nominato con delibera dell'Assemblea ordinaria dei soci, in carica fino a revoca, investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società ed ha facoltà di compiere tutti gli atti necessari ed opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento dell'oggetto sociale, esclusi, soltanto, quelli che la legge riserva alla competenza esclusiva dell'assemblea dei soci.

Revisore Unico a cui spetta il compito di vigilare: a) sull'osservanza della legge e dallo Statuto nonché sul rispetto dei principi di corretta amministrazione; b) sull'adeguatezza della struttura organizzativa della Società, del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo contabile, anche in riferimento all'affidabilità di quest'ultimo nel rappresentare correttamente i fatti di gestione.

Comitato di Gestione istituito con determina dell'Amministratore Unico n. 01 del 22.01.2021. Dotato di un proprio Regolamento, il Comitato è un organismo consultivo dell'Amministratore Unico, si esprime mediante pareri, talvolta preventivi, non vincolanti, in ordine a qualsivoglia argomento, materia o provvedimento per il cui rilievo l'Amministratore Unico ravvisi opportuno acquisire detti pareri. All'esito della procedura di consultazione, i pareri vengono messi a verbale e l'Amministratore Unico ha facoltà di trasfondere il contenuto di detti pareri nelle sue determinazioni o nell'ordine del giorno da sottoporre all'assemblea dei soci.

Sistema di Procure e Deleghe:

Si intende per “delega” quell'atto interno di attribuzione di funzioni e compiti, riflesso nel sistema di comunicazioni organizzative.

Si intende per “procura” il negozio giuridico unilaterale con cui la Società attribuisce ad un singolo soggetto il potere di agire in rappresentanza della stessa.

Ai titolari di una funzione aziendale che necessitano, per lo svolgimento dei loro incarichi, di poteri di rappresentanza, viene conferita una “procura generale funzionale” di estensione adeguata e coerente con le funzioni ed i poteri di gestione attribuiti al titolare attraverso la “delega”.

I requisiti essenziali del sistema di deleghe e procure sono i seguenti:

- a) le procure devono coniugare ciascun potere alla relativa responsabilità e ad una posizione adeguata nell'organigramma;
b) le procure devono essere tempestivamente aggiornate.

L'Organismo di Vigilanza verifica periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, il sistema di deleghe e procure in vigore e la loro coerenza con tutto il sistema delle comunicazioni organizzative, raccomandando eventuali modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al delegato o vi siano altre anomalie.

Il sistema di deleghe e procure deve essere caratterizzato da elementi di "certezza" ai fini della prevenzione dei Reati e consentire la gestione efficiente dell'attività aziendale.

Allo stato, si rileva un sistema di deleghe e procure come di seguito specificato:

- Procura acquisti fino ad € 75.000,00 al Sig. Isernia Pasquale – Ufficio Approvvigionamento;
- Procure ex D.lgs. n. 81/2008 ai Responsabili di cantiere con riferimento alla esecuzione dei lavori relativi alle commesse acquisite dall'Azienda;
- Procura speciale dell'11 marzo 2025 conferita al Geom. Antonio De Luca;
- Procura speciale dell'11 marzo 2025 conferita al Geom. Di Maio Andre (Accordo Quadro n. R5163/2024 – Direzione Tecnica);
- Procura speciale dell'11 marzo 2025 conferita al Geom. Pompilio Salzano (Accordo Quadro n. R5390/2024 – Direzione Tecnica);
- Procura speciale dell'11 marzo 2025 conferita al Geom. Pompilio Salzano (Accordo Quadro n. R5439/2024 – Direzione Tecnica)

Ai componenti degli organi sociali e ai dipendenti che per conto della Società intrattengono rapporti con una PA deve essere attribuito formale potere in tal senso. I soggetti muniti di poteri verso l'esterno devono agire nei limiti dei poteri ad essi conferiti. I soggetti privi di poteri verso l'esterno devono richiedere l'intervento dei soggetti muniti di idonei poteri.

Rimangono in capo all'amministratore i poteri di legale rappresentanza e di azione come sopra descritti nonché le responsabilità ad esse connessi.

I ruoli e le responsabilità all'interno del Railway Enterprise S.r.l. – Global Service & Maintenance sono riportati nell'Organigramma aziendale, aggiornato al 25 marzo 2025.

SOGGETTI APICALI ex art. 5 D.lgs. 231/01:

- **Organo amministrativo**
- **Datore di lavoro ai sensi del D.lgs. n. 81/08**
- **Dirigente come descritto dall' art. 2 lett. d) D.lgs. 81/08¹**
- **Soggetti con deleghe di funzione**

SOGGETTI APICALI:

¹ Persona che in ragione delle competenze professionali e per poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferito, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa.

- **AMMINISTRATORE UNICO**
- **FUNZIONI DIRETTIVE:**
 - **COMITATO DI GESTIONE**
 - **Advisor Board**
 - **Consulenza legale**
 - **DIRIGENTI**
 - **Comitato Salute e Sicurezza**
 - **R.S.P.P.**
 - **RLS/RLSA**
 - **Medico competente coordinatore**
 - **RSA**
 - **Area IT**
- **AREE FUNZIONALI:**
 - **UFFICIO AMMINISTRATIVO**
 - **Contabilità fiscale**
 - **Amministrazione Generale di Controllo**
 - **Gestione del personale**
 - **Consulenza del lavoro**
 - **UFFICIO TECNICO / DIREZIONE TECNICA**
 - **Produzione**
 - **Approvvigionamenti**
 - **Contabilità lavori**
 - **Progettazione**
 - **Magazzino e logistica**
 - **Capocantiere**
 - **UFFICIO GARE E CONTRATTI**
 - **Gestione commesse**
 - **Gare**
 - **Mezzi ed attrezzature**
 - **Qualità, sicurezza e ambiente**
 - **Consulenza per la Qualità, Sicurezza ed Ambiente**

b) Dimensioni

Numero medio di dipendenti:	Numero medio dipendenti: 61
Volume d'affari nell'ultimo esercizio	Bilancio anno 2023: € 23.806.890

c) Società controllate e controllanti

Il Railway Enterprise S.r.l. – Global Service & Maintenance non è soggetta al controllo da parte di società terze né ha il controllo di altre società, alla data di predisposizione del presente modello di organizzazione e gestione.

d) Società consortili

Non vi sono, alla data di predisposizione del presente modello di organizzazione e gestione, partecipazioni a Società Consortili.

e) Attività affidate a terzi

Nel caso di attività di affidate a terzi, esterni alla Società, questi dovranno essere vincolati contrattualmente a rispettare gli obblighi e i divieti di cui al presente Modello. In particolare, in detti contratti deve essere contenuta apposita dichiarazione delle controparti:

a) di essere a conoscenza della normativa di cui al D.lgs. 231/2001 e delle sue implicazioni per la Società;

b) di impegnarsi a rispettare detta normativa e farla rispettare dai propri dipendenti e collaboratori;

c) di non essere mai stati condannati (o avere richiesto il patteggiamento) e di non essere al momento imputati o indagati in procedimenti penali relativi ai Reati Presupposto; nel caso di esistenza di condanna o di procedimento in corso, e sempre che l'accordo sia ritenuto indispensabile e da preferirsi a un contratto con altri soggetti, dovranno essere adottate particolari cautele;

d) di impegno a rispettare il Modello (ed in particolare le prescrizioni della presente Parte Speciale) e il Codice Etico della Società, ovvero, nel caso di enti, di avere adottato un proprio analogo Modello e un Codice Etico che regolamentano la prevenzione dei reati contemplati nel Modello e nel Codice Etico della Società;

e) di impegnarsi in ogni caso ad astenersi dal compiere attività che possano configurare alcuno dei Reati Presupposto o che comunque si pongano in contrasto con la normativa e/o con il Modello;

f) di adeguare il servizio a eventuali richieste della Società fondate sulla necessità di ottemperare alla prevenzione dei Reati Presupposto di cui trattasi.

Inoltre, nei contratti con i consulenti e con i prestatori di servizi deve essere contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte dei prestatori delle norme di cui al D.lgs. 231/2001 (quali, ad esempio, clausole risolutive espresse, penali).

f) Gestione dei rapporti con il socio, collegio sindacale e con la società di revisione

Lo svolgimento dell'attività prevede:

- l'obbligo alla massima collaborazione e trasparenza nei rapporti con la società di revisione, il Revisore Unico e in occasione di richieste da parte del socio;

- l'obbligo di trasmissione alla società di revisione e al collegio sindacale/Sindaco Unico, con congruo anticipo, di tutti i documenti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno delle riunioni dell'assemblea dei soci o dell'Organo Amministrativo sui quali essi debbano esprimere un parere ai sensi di legge;

- la garanzia, da parte del responsabile della Funzione di riferimento di completezza, inerenza e correttezza delle informazioni e dei documenti forniti alla società di revisione, al collegio sindacale/Sindaco Unico o al socio e la messa a disposizione agli stessi di informazioni e/o documenti richiesti e/o necessari per lo svolgimento delle attività di controllo loro deputate al fine di garantire il rispetto della normativa di riferimento;
- l'attribuzione di ruoli e responsabilità circa la raccolta di tutte le richieste pervenute in maniera formalizzata e di tutte le informazioni / dati / documenti consegnati o resi disponibili alla società di revisione, al collegio sindacale e ai soci in conseguenza di tali richieste;
- la regolamentazione delle fasi di selezione della società di revisione contabile e delle regole per mantenere l'indipendenza della società di revisione nel periodo del mandato;
- che sia comunicato all'OdV qualsiasi incarico conferito, o che si intende conferire, alla Società di revisione o a società ad essa collegate, diverso da quello concernente la revisione del bilancio.

g) Gestione dei rapporti con autorità di vigilanza, autorità amministrative e altre autorità preposte

Lo svolgimento dell'attività prevede:

- la formalizzazione di direttive che sanciscano l'obbligo alla massima collaborazione e trasparenza nei rapporti con le Autorità di Vigilanza;
- l'identificazione di un soggetto responsabile per la gestione dei rapporti con l'Autorità di Vigilanza in caso ispezioni, appositamente delegato dai vertici aziendali;
- l'individuazione dei responsabili delle attività di ricezione, controllo, consolidamento e trasmissione, validazione e riesame dei dati, delle informazioni e dei documenti richiesti;
- le modalità di archiviazione e conservazione delle informazioni fornite, nonché l'obbligo di segnalazione iniziale e di relazione sulla chiusura delle attività.

3. PROTOCOLLI PER LA FORMAZIONE E L'ATTUAZIONE DELLE DECISIONI

L'Organigramma della Società, con l'indicazione delle funzioni attribuite a ciascuna posizione, è parte integrante del Modello e viene aggiornato in occasione di ogni sua variazione significativa.

Con riferimento alle attività relative ai processi sensibili espressamente individuate, la Parte speciale del presente Modello prevede specifici protocolli contenenti la descrizione formalizzata:

- delle procedure interne per l'assunzione e l'attuazione delle decisioni di gestione (incluso il normale svolgimento delle relative attività), con l'indicazione delle modalità relative e dei soggetti titolari delle funzioni, competenze e responsabilità;
- delle modalità di documentazione, e di conservazione, delle registrazioni dell'attività svolta, in modo da assicurare trasparenza e verificabilità delle stesse;
- delle modalità di controllo della conformità tra le procedure previste e la loro attuazione e documentazione.

Le procedure interne previste dai protocolli sono rivolte a garantire, nei limiti consentiti dalla dimensione della Società, la separazione e l'indipendenza gerarchica tra chi elabora la decisione, chi la attua e chi è tenuto a svolgere i controlli.

Deroghe ai protocolli e alle procedure previsti nel Modello sono ammesse in caso di emergenza o di impossibilità temporanea di attuazione delle stesse. La deroga, con l'espressa indicazione della sua ragione, è immediatamente comunicata all'Organismo di Vigilanza.

I protocolli sono aggiornati anche su proposta o segnalazione dell'Organismo di Vigilanza.

4. MODALITÀ DI GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE

La Società, ad oggi, non ha in corso linee di credito, mentre beneficia di finanziamenti erogati dall'istituto Intesa Sanpaolo S.p.A.

Non viene gestita la piccola cassa.

Con riferimento alle attività relative ai processi sensibili espressamente individuate, la Parte Speciale del Modello prevede specifiche modalità di gestione delle risorse finanziarie.

Le risorse finanziarie e le disponibilità bancarie sono attentamente controllate e le disposizioni di pagamento sono autorizzate solamente dall'amministratore.

Le transazioni per contanti sono sempre vietate.

Tutti gli acquisti aziendali sono accentrati su un'unica Unità Operativa a ciò autorizzata. Tutte le operazioni inerenti ad attività o prestazioni atipiche o inusuali devono essere specificamente e chiaramente motivate e comunicate all'Organismo di Vigilanza.

Le modalità di gestione sono aggiornate, anche su proposta o segnalazione dell'Organismo di Vigilanza.

5. LINEE GUIDA ANTICORRUZIONE

Il Railway Enterprise S.r.l. – Global Service & Maintenance intende promuovere e consolidare al proprio interno una cultura di trasparenza, integrità e controllo nell'esercizio delle attività aziendali, nella convinzione che l'assoluto rispetto di questi valori rappresenti una premessa indispensabile ai fini del raggiungimento degli obiettivi aziendali di eccellenza.

All'uopo, la società, in data 20.12.2019, ha implementato un Sistema di Gestione per la prevenzione della Corruzione conforme ai requisiti della norma ISO 37001:2016.

A) QUADRO NORMATIVO

La legge 6 novembre 2012 n. 190, la cd. Legge Anticorruzione, e il decreto-legge n. 90 del 24 giugno 2014 convertito in legge n. 114 dell'11 agosto 2014 hanno innovato la disciplina della prevenzione del fenomeno corruttivo, introducendo nuove fattispecie di reato e inasprendo il sistema sanzionatorio delle ipotesi delittuose già esistenti.

In linea generale, la normativa in materia di anticorruzione attualmente in vigore:

- proibisce i pagamenti, sia diretti che indiretti, nonché le offerte o le promesse di pagamento o le dazioni di beni di valore o altre utilità, a un Pubblico Ufficiale con lo scopo di influenzarne l'azione per ottenere un vantaggio;

- richiede di dotarsi e tenere libri, registri e scritture contabili che, con ragionevole dettaglio, riflettano accuratamente e correttamente le loro operazioni, spese e cessioni di beni, con lo scopo di garantire una tracciabilità dei pagamenti effettuati;
- vieta il compimento o l'omissione di atti in violazione dell'ufficio di amministratore, direttore generale, dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori in cambio di dazione o promessa di utilità.

Le persone fisiche che violano la normativa anticorruzione possono essere condannate a pene detentive e pecuniarie, mentre le persone giuridiche, ai sensi del D.lgs. n. 231/2001, possono subire sanzioni interdittive e pecuniarie. Da tali violazioni può altresì derivare una richiesta di risarcimento danni a carico dell'ente. Ne deriva un irrimediabile danno, sia economico che di immagine, per la società attinta da provvedimenti legati alla commissione di atti corruttivi.

Tra le misure di prevenzione della corruzione, introdotte dalla suddetta legge, particolare rilievo assume il divieto di pantouflage (alla francese) o revolving doors (all'inglese). È il fenomeno del passaggio dei funzionari pubblici dal settore pubblico a quello privato, per sfruttare la loro posizione precedente presso il nuovo datore di lavoro. Il divieto di pantouflage agisce sulla fase successiva alla cessazione del rapporto di lavoro/consulenza con una pubblica amministrazione. Invero, i dirigenti pubblici che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei confronti di soggetti privati, non possono, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, lavorare per quegli stessi soggetti. Detta violazione comporta:

- la nullità del contratto di lavoro nel privato;
- la responsabilità disciplinare del dirigente;
- l'applicazione di sanzioni pecuniarie all'impresa privata.

Si tratta di un'ipotesi di incompatibilità successiva che si affianca e si aggiunge ai meccanismi di "inconferibilità", ossia i divieti temporanei di accesso ad una carica o ad un incarico, e di "incompatibilità", ossia il divieto di cumulo di più cariche o incarichi, previsti dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39. Tali misure hanno il comune fine di neutralizzare possibili conflitti di interesse nello svolgimento delle funzioni e di incarichi attribuiti a un dipendente pubblico al fine di salvaguardare l'imparzialità dell'azione amministrativa. Di recente, l'Anac ha emanato le Linee Guida, supportando, così, le Amministrazioni nell'applicazione del divieto. Con delibera n. 493, approvata dal Consiglio dell'Autorità del 25 settembre 2024, vengono forniti indirizzi interpretativi e operativi sui profili sostanziali e sanzionatori riguardanti il divieto di pantouflage. Ciò allo scopo di affinare le indicazioni già elaborate in passato, orientando ancor meglio le amministrazioni/enti nella individuazione di misure di prevenzione del pantouflage. Le Linee Guida approvate sono da intendersi come integrative di quanto indicato già nel Piano Nazionale Anticorruzione 2022. Il Legislatore ha attribuito ad Anac diverse competenze in materia di pantouflage: emanazione di pareri e l'esercizio di un potere regolatorio - Regolamento sull'esercizio della funzione di vigilanza e sanzionatoria in materia di pantouflage - ricavabile da una interpretazione sistematica delle norme di cui alla legge 190/2012 e che consiste nella formulazione di indirizzi in materia anche mediante apposite Linee guida. Infine, la giurisprudenza ha anche riconosciuto ad Anac

la vigilanza e il conseguente potere sanzionatorio in materia, come ricordato anche da ultimo nel Piano Nazionale Anticorruzione 2022.

Il pantouflage può diventare un "fatto spia" di reati presupposto 231, ad esempio:

Scenario	Potenziale reato presupposto 231
Assunzione di un ex dirigente pubblico che ha appena firmato una concessione a favore dell'ente	Corruzione (art. 25 c. 1 lett. b D.lgs. n. 231/2001)
Incarico a ex funzionario pubblico in cambio di informazioni riservate	Rivelazione di segreti d'ufficio (art. 25-novies D.lgs. n. 231/2001)
Creazione di posizione ad hoc per ex controllore (es. ARPA, ANAS, ANSFISA)	Turbativa d'asta, corruzione, traffico di influenze (art. 25, 25-decies, 25-ter D.lgs. n. 231/2001)

In questi casi, se l'ente trae vantaggio o agisce con dolo organizzativo, può rispondere ex D.lgs. 231/2001.

B) LE CATEGORIE DI REATI ASTRATTAMENTE PERPETRABILI

Le procedure individuate nel presente Modello sono volte a prevenire il verificarsi dei seguenti reati-presupposto:

- Reati contro la Pubblica Amministrazione.
- Delitti informatici e trattamento illecito dei dati.
- Delitti di criminalità organizzata.
- Reati societari.
- Reati in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro.
- Delitti di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio.
- Delitti in materia di violazione del diritto di autore.
- Reati di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.
- Reati ambientali.
- Reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.
- Reati tributari
- Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti

- Delitti contro il patrimonio culturale

I presidi di prevenzione e controllo previsti sono, altresì, volti a prevenire il reato di cui all'art. 416 c.p. (associazione per delinquere), laddove finalizzato alla commissione dei reati di cui sopra.

C) DESTINATARI

Finalizzate alla prevenzione dei reati summenzionati, le Linee guida Anticorruzione trovano applicazione nei confronti di tutti coloro che, nell'esercizio dell'attività di propria competenza, a favore della Società, intrattengono rapporti con le Pubbliche Amministrazioni e con Enti Privati, o che siano coinvolti in questioni relative ai controlli finanziari o alle altre attività disciplinate dalla normativa anticorruzione.

Nello specifico, i processi aziendali sensibili ai fini delle seguenti disposizioni prevedono il coinvolgimento, secondo le rispettive competenze, dei seguenti soggetti: i soggetti in posizione "apicale", nonché quelli sottoposti alla direzione o vigilanza degli "apicali". Nell'una e nell'altra categoria possono rientrare:

- personale formalmente inquadrato in organico sulla base di contratti di lavoro subordinato o a progetto;
- liberi professionisti formalmente inquadrati in organico.

Inoltre, sono da considerarsi Destinatari i fornitori, gli appaltatori e ogni altro soggetto che operi in nome e per conto della Società.

L'ADOZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO DI CUI AL D. LGS 231/01

In conformità alle disposizioni del Decreto, la Società ha adottato in data 12.02.2018 con delibera dell'Amministratore n. 01, il proprio Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo. Successivamente, ha provveduto ad effettuare l'aggiornamento del MOGC e, segnatamente, in data 18.03.2022 (REV. 01) e in data 08.07.2024 (REV. 02), approvati con apposite delibere. La presente revisione è stata approvata con determina dell'AU n. 01 del 31.03.2025

Il Modello è il complesso di regole, strumenti e protocolli volto a dotare la Società di un efficace sistema organizzativo, di gestione e di controllo, ragionevolmente idoneo ad individuare e prevenire le condotte illecite, ai sensi del Decreto.

All'esito delle innovazioni normative intervenute negli anni 2022, 2023 e 2024, come di seguito specificate, mediante le quali il legislatore ha provveduto ad ampliare il catalogo dei cd. reati presupposto, ossia quelli la cui commissione è idonea a ingenerare la responsabilità amministrativa dell'ente, la Società ha provveduto ad aggiornare, di volta in volta, il proprio Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, anche al fine di verificarne la permanenza dei requisiti dell'attualità e dell'efficacia nel prevenire e contenere il rischio di commissione dei reati.

1. FINALITÀ DEL MODELLO

Scopo del Modello è la predisposizione di un sistema strutturato ed organico di procedure ed attività di controllo (preventivo ed *ex post*) che abbia come obiettivo la riduzione del rischio di commissione dei reati mediante l'individuazione delle "Aree di attività a rischio" e dei "Processi strumentali" alla commissione dei reati e la loro conseguente proceduralizzazione. I principi contenuti nel presente Modello devono condurre, da un lato, a determinare una piena consapevolezza nel potenziale autore del reato di commettere un illecito, dall'altro, grazie ad un monitoraggio costante dell'attività, a consentire alla società di reagire tempestivamente nel prevenire od impedire la commissione del reato stesso.

Tra le finalità del Modello vi è, quindi, quella di sviluppare la consapevolezza nei Dipendenti, Organi Sociali, Consulenti e Partner, genericamente "soggetti terzi" che operino per conto o nell'interesse della Società nell'ambito delle "Aree di attività a rischio" e dei "Processi strumentali", di poter incorrere - in caso di comportamenti non conformi alle prescrizioni del Codice Etico e alle altre norme e procedure aziendali - in illeciti passibili di conseguenze penalmente rilevanti non solo per sé stessi, ma anche per la Società.

Inoltre, con l'adozione e l'attuazione del Modello la Società intende censurare fattivamente ogni comportamento illecito attraverso:

- la costante attività dell'Organismo di Vigilanza sull'operato delle persone rispetto alle "Aree di attività a rischio" e ai "Processi strumentali";
- la comminazione di sanzioni disciplinari o contrattuali in caso di violazioni dei principi e delle regole sanciti nel Codice Etico e nel presente Modello da parte di dipendenti o di soggetti terzi con cui la Società intrattiene rapporti nell'ambito delle Aree di attività a rischio o dei Processi strumentali.

Gli elementi che caratterizzano il presente Modello sono: l'efficacia, la specificità e l'attualità.

2. STRUTTURA DEL MODELLO

Il presente Modello è composto di una Parte Generale, che contiene i principi e le regole generali del Modello, e di una Parte Speciale, che costituisce il cuore del Modello ed è suddivisa in sezioni ove sono individuate le diverse fattispecie criminose, rispetto alle quali, in sede di individuazione delle aree a rischio, si è evidenziato un potenziale rischio di commissione nell'ambito della Società.

La Parte Generale descrive la struttura di Governance della società, attraverso una puntuale analisi delle documentazioni ad essa relativa e, presentando il quadro normativo di riferimento del Modello (in appendice), ne individua i destinatari, ne definisce la finalità e la struttura. Individua, inoltre, le funzioni e i poteri dell'Organismo di Vigilanza, le regole che presiedono all'aggiornamento del Modello, il sistema disciplinare, gli obblighi di comunicazione e diffusione del Modello e la formazione del personale.

La Parte Speciale si occupa, invece, di individuare le fattispecie di reato che debbono essere prevenute e le attività "sensibili" (quelle, cioè, dove è teoricamente possibile la commissione del reato).

3. REALIZZAZIONE DEL MODELLO

Per la redazione del presente Modello, la Società, con la guida di esperti del settore, ha tenuto conto:

- 1) delle disposizioni del Decreto e sue modifiche;
- 2) della relazione ministeriale accompagnatoria;
- 3) dei principi generali che, secondo consolidata interpretazione, devono ispirare un adeguato sistema di controllo interno;
- 4) delle “Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. n. 231 del 2001”, di Confindustria aggiornate al 2024;
- 5) Il Codice di comportamento ANCE aggiornato al 2024;
- 6) delle Best Practices aziendali;
- 7) dei precedenti giurisprudenziali in materia e delle interpretazioni fornite dagli operatori del settore.

La Società ha, altresì, tenuto conto degli strumenti già esistenti, diretti a regolamentare il governo societario, quali lo Statuto e le procedure in materia di tutela della Privacy e sicurezza informatica.

La Società ha, così, messo in atto un progetto interno, sviluppando una serie di attività propedeutiche alla realizzazione di un sistema organizzativo e di gestione idoneo a prevenire la commissione dei reati secondo le disposizioni del decreto.

Queste attività, suddivise in fasi, sono compiutamente descritte nella Parte Speciale.

Qui possono essere così sintetizzate:

- a) **Individuazione delle attività sensibili:** attraverso la ricognizione delle attività svolte dalla società, le interviste con i responsabili delle funzioni aziendali, l’analisi dell’organigramma societario e del sistema di ripartizione delle responsabilità, sono state individuate le aree ed i processi in cui è teoricamente possibile la commissione dei reati. La possibilità teorica di commissione dei reati è valutata con riferimento esclusivo alle caratteristiche intrinseche dell’attività, indipendentemente da chi la svolga e senza tener conto dei sistemi di controllo già operativi.
- b) **Identificazione dei protocolli di controllo già esistenti:** attraverso le interviste di cui al punto A, integrate con questionari specifici di autovalutazione, sono state identificate le procedure di controllo già esistenti nelle aree sensibili precedentemente individuate.
- c) **Calcolo del rischio residuale:** per ciascuna attività sensibile è stato stimato il rischio potenziale di commissione dei reati che residua una volta considerato il sistema di controllo interno che caratterizza l’attività in questione.
- d) **Identificazione dei protocolli di prevenzione:** sulla base di quanto osservato nell’attività di analisi sopra descritta, e delle sue risultanze, sono state individuate le procedure e i protocolli etico-organizzativi che devono essere attuati per prevenire la commissione dei reati.

4. DESTINATARI DEL MODELLO

Sono destinatari del Modello:

- a) tutti i soci e coloro che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di Funzione della Società o di una sua unità organizzativa, dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché coloro che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della Società medesima;
- b) tutti coloro che intrattengono con la Società un rapporto di lavoro subordinato (dipendenti), ivi compresi coloro che sono distaccati per lo svolgimento dell'attività;
- c) tutti coloro che collaborano con la Società, in forza di un rapporto di lavoro parasubordinato (collaboratori a progetto, prestatori di lavoro temporaneo, interinali, ecc.);
- d) coloro i quali, pur non essendo funzionalmente legati alla Società da un rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato, collaborino o offrano lavori, forniture, prestazioni o servizi alla società.

L'insieme dei Destinatari così definiti è tenuto a rispettare, con la massima diligenza, le disposizioni contenute nel Modello e nei suoi protocolli di attuazione.

5. AGGIORNAMENTO DEL MODELLO

Le modifiche e le integrazioni del Modello sono di competenza dell'Amministratore. L'Organismo di Vigilanza segnala all'Amministratore, in forma scritta e tempestivamente, la necessità di procedere all'aggiornamento del Modello, indicando i fatti e le circostanze che evidenziano tale necessità. L'Organismo di Vigilanza può anche formulare proposte all'Amministratore per l'adozione degli opportuni provvedimenti.

Le modifiche, gli aggiornamenti o le integrazioni al Modello adottati dall'Amministratore devono essere sempre comunicati all'Organismo di Vigilanza. Le modifiche che riguardano i protocolli di attuazione del Modello sono adottate direttamente dalle funzioni aziendali interessate, sentito l'Organismo di Vigilanza, che può esprimere parere e formulare proposte in tal senso.

Quanto appena precisato è regolato in apposito protocollo etico organizzativo, parte integrante del presente Modello.

All'esito delle innovazioni normative intervenute negli anni 2019 e del 2020, segnatamente, con la L. 157/2019 e il D.lgs. 75/2020, mediante le quali il legislatore ha provveduto ad ampliare il catalogo dei cd. reati presupposto, ossia quelli la cui commissione è idonea a ingenerare la responsabilità amministrativa dell'ente, la Società ha provveduto ad aggiornare il proprio Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, al fine di verificarne la permanenza dei requisiti dell'attualità e dell'efficacia nel prevenire e contenere il rischio di commissione dei reati.

Nel dettaglio, il legislatore con la L. 157/2019 ha aggiunto un nuovo articolo al D.lgs. n. 231/2001, l'art. 25-quinquiesdecies con le seguenti fattispecie di reato:

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.lgs. n. 74/2000);
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.lgs. n. 74/2000);

- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.lgs. n. 74/2000);
- Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.lgs. n. 74/2000);
- Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.lgs. n. 74/2000).

Successivamente, lo stesso articolo 25-quinquiesdecies con il D.lgs. n. 75/2020 è stato integrato con le seguenti fattispecie di reato:

- Dichiarazione infedele (art. 4 D.lgs. n. 74/2000);
- Omessa dichiarazione (art. 5 D.lgs. n. 74/2000);
- Indebita compensazione (art. 10-quater D.lgs. n. 74/2000).

Inoltre, con il richiamato D.lgs. n. 75/2020, il legislatore ha integrato:

L'art. 24 del D.lgs. 231/2001 con i seguenti reati:

- Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.);
- Frode ai danni del Fondo europeo agricolo (art. 2. L. 23/12/1986, n.898).

L'art. 25 del D.lgs. 231/2001 con i seguenti reati:

- Peculato (limitatamente al primo comma) (art. 314 c.p.);
- Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.)
- Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.).

Sempre con il suddetto D.lgs. n. 75/2020, il legislatore ha aggiunto l'Art. 25 – sexiesdecies (cd. Contrabbando):

- Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 DPR n. 73/1943);
- Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 DPR n. 73/1943);
- Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 DPR n. 73/1943);
- Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 DPR n. 73/1943);
- Contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286 DPR n. 73/1943);
- Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 DPR n. 73/1943);

- Contrabbando nei depositi doganali (art. 288 DPR n. 73/1943);
- Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 DPR n. 73/1943);
- Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290 DPR n. 73/1943);
- Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291 DPR n. 73/1943);
- Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-bis DPR n. 73/1943);
- Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-ter DPR n. 73/1943);
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater DPR n. 73/1943);
- Altri casi di contrabbando (art. 292 DPR n. 73/1943);
- Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 295 DPR n. 73/1943).

Con il D.lgs. n. 184/2021, in vigore dal 14 dicembre 2021, il Legislatore è intervenuto sul D.lgs. 231/2001, introducendo nuovi reati presupposto, richiamati dal nuovo art. 25-octies.1:

- Indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito o di carte di pagamento (art. 493-ter c.p.);
- Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi, programmi informatico diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.);
- Frode informatica (art. 640-ter c.p.).

Un'ulteriore novità riguarda l'introduzione del D.lgs. 195/2021, attuativo della Direttiva UE 2018/1673 in materia di lotta al riciclaggio mediante il diritto penale. La norma, in vigore dal 15 dicembre 2021, interviene sulle fattispecie incriminatrici di ricettazione, riciclaggio, reimpiego ed autoriciclaggio, di cui agli articoli 648 c.p., 648-bis, 648-ter e 648-ter 1 c.p. (già tutte fattispecie incluse nel catalogo dei reati presupposto all'art. 25-octies del D.lgs. 231/2001). La novella amplia l'ambito di applicazione dei suddetti delitti ai proventi indistintamente derivanti da qualsiasi tipologia di reato, includendo quindi anche i beni o le altre utilità conseguenti alla commissione di contravvenzioni (e non più esclusivamente da "delitti" dolosi o colposi).

Anche nei primi mesi dell'anno 2022 sono intervenute alcune importanti novelle.

La Legge n. 238/2021, pubblicata in Gazzetta Ufficiale lo scorso 17 gennaio ed entrata in vigore il 1° febbraio 2022, in un'ottica di uniformazione delle previsioni di

diritto nazionale alle richieste del diritto europeo, è intervenuta apportando significative modifiche ad alcune fattispecie del Codice penale, rientranti altresì nell'alveo dei reati presupposto di cui al D.lgs. 231/2001.

Nello specifico, le linee di intervento possono essere identificate come segue:

- adeguamento alla direttiva n. 2013/40/UE relativa agli attacchi contro i sistemi di informazione - modifica degli artt. 615 e ss. c.p., richiamati dall'art. 24-bis del D.lgs. 231/2001;
- adeguamento alla direttiva n. 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile – modifica degli artt. 600-quater e 609-undecies c.p., presupposto della responsabilità degli enti ex art. 25-quinquies del D.lgs. 231/2001;
- modifiche alle fattispecie in materia di abusi di mercato, richiamate dall'art. 25-sexies del D.lgs. 231/2001 in risposta ad una procedura di infrazione avviata contro l'Italia.

Con riferimento alla prima direttrice, si segnalano le modifiche apportate a talune fattispecie richiamate come reati presupposto dall'art. 24-bis del D.lgs. 231/2001, dedicato ai "Delitti informatici e trattamento illecito di dati". In particolare, l'articolo 615-quater c.p. vede una nuova rubricazione, un ampliamento delle condotte punibili e una modificazione in termini di cornice edittale. La nuova disposizione, rubricata ora "Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici", prevede che sia punibile il soggetto che "abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza al fine di arrecare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno". La pena della reclusione si estende sino a due anni nell'ipotesi base, mentre da uno a tre anni se ricorre una delle circostanze di cui all'articolo 617- quater comma 4.

L'articolo 615-quinquies c.p. ora rubricato "Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico" e così come modificato dalla suddetta legge, si connota per una nuova formulazione della condotta punibile ora rivolta a "Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329". Con riferimento all'art. 617-quater c.p., vengono inasprite le pene per l'ipotesi di cui al primo comma ora punita con la reclusione "da un anno e sei mesi a cinque anni", nonché di quella prevista dal comma quarto per la quale si prevede un innalzamento della pena edittale "da tre a otto anni". L'articolo 617-quinquies ora rubricato "Detenzione, diffusione e installazione abusiva di

apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche" si connota per una nuova formulazione relativa alle condotte punibili che prevedono ora l'attivazione della risposta sanzionatoria nei confronti di chiunque "procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi" con il fine di "intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero di impedirle o interromperle".

In merito alla seconda direttrice, l'articolo 20 della L. 238/2021 modifica i "Delitti contro la personalità individuale", richiamati dall'articolo 25-quinquies del D.lgs. 231/2001. Nello specifico:

- la rubrica dell'articolo 600-quater è sostituita dalla seguente "Detenzione o accesso a materiale pornografico ed è stata aggiunto il seguente secondo comma: "fuori dei casi di cui al primo comma, chiunque, mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione, accede intenzionalmente e senza giustificato motivo a materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa non inferiore a euro 1.000";
- all'articolo 609-undecies, rubricato "Adescamento di minorenni", viene aggiunto un ulteriore comma che prevede l'aumento di pena in relazione ai seguenti casi: (i) "se il reato è commesso da più persone riunite"; (ii) "se il reato è commesso da una persona che fa parte di una associazione per delinquere al fine di agevolarne l'attività"; (iii) "se dal fatto, a causa della reiterazione delle condotte, deriva al minore un pregiudizio grave"; e (iv) "se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore"

Infine, l'articolo 26 della legge 238/2021 introduce alcune modifiche ad alcuni reati richiamati dall'art. 25 sexies del D.lgs. 231/2001 "Reati di abuso di mercato": In particolare, l'articolo 184 T.U.F. ora rubricato "Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate", vede:

- un inasprimento delle pene per i c.d. insider primari e per i c.d. *criminal insider*: la pena della reclusione viene innalzata fino a due anni nel minimo e dodici anni nel massimo, unitamente alla previsione di una multa da 20.000 euro a 3 milioni di euro;
- la definitiva introduzione della punibilità dell'insider secondario con la previsione della pena della reclusione da un anno e sei mesi fino a dieci anni e la multa da 20.000 euro a 2,5 milioni di euro, salvi i casi di concorso con gli insider primari in cui si applicheranno le sanzioni loro riferite e l'estensione dell'aggravante ex 184, comma 3, T.U.F. viene estesa allo stesso insider secondario;
- un aumento di pena della multa fino al triplo o fino al maggior importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo;

- l'applicazione delle disposizioni dell'articolo anche ai fatti che riguardano condotte od operazioni, comprese le offerte, relative alle aste su una piattaforma d'asta autorizzata, come un mercato regolamentato di quote di emissioni o di altri prodotti oggetto d'asta correlati, anche quando i prodotti oggetto d'asta non sono strumenti finanziari, ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione, del 12 novembre 2010. Rispetto all'art. 185 T.U.F. "Manipolazione del mercato" vengono abrogati i commi 2-bis e 2-ter.

Infine, l'ambito di applicazione della confisca obbligatoria viene ora limitato al solo profitto del reato di abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate o manipolazione di mercato e non anche ai mezzi usati per commettere il reato.

Il D.lg. 25 febbraio 2022, n. 13 avente ad oggetto "Misure urgenti per il contrasto alle frodi e per la sicurezza nei luoghi di lavoro in materia edilizia, nonché sull'elettricità prodotta da impianti da fonti rinnovabili", è intervenuto apportando modifiche ad una serie di reati contro la pubblica amministrazione, tutti inseriti nell'alveo dei reati presupposto del D.lgs. 231/2001.

Nello specifico, la novella:

- ha modificato il titolo di reato dell'articolo 316-bis c.p., ora rubricato "Malversazione di erogazione pubblica" anziché "Malversazione ai danni dello Stato";
- ha ampliato l'operatività delle fattispecie di indebita percezione di erogazioni pubbliche ex art. 316-ter c.p. e di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche ex art. 640-bis al fine di includere nelle suddette fattispecie anche le frodi inerenti al bonus fiscale 110%.

Nella seduta del 3 marzo 2022, la Camera ha definitivamente approvato la proposta di legge recante "Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale". Tra le principali novità, si evidenziano:

- introduzione del nuovo titolo VIII-bis, dedicato ai "Delitti contro il patrimonio culturale" all'interno del Codice penale i cui nuovi articoli disciplinano, con pene più severe rispetto a quelle previste per i corrispondenti delitti semplici, il furto, l'appropriazione indebita, la ricettazione, il riciclaggio, l'autoriciclaggio e il danneggiamento che abbiano ad oggetto beni culturali;
- l'introduzione nel Codice penale dei reati di autoriciclaggio di beni culturali e di furto di beni culturali;
- l'applicazione delle disposizioni penali a tutela dei beni culturali anche ai fatti commessi all'estero in danno del patrimonio culturale nazionale;
- la conferma della confisca obbligatoria, anche per equivalente, per le cose che hanno costituito oggetto del reato, a meno che appartengano a persona estranea al reato;

- l'estensione il catalogo dei delitti per cui è consentita la confisca allargata, a seguito dell'inserimento del reato di ricettazione dei beni culturali, del reato di impiego di beni culturali provenienti da delitto, del reato di riciclaggio e di autoriciclaggio di beni culturali.

Infine, si segnala l'introduzione delle nuove fattispecie contro il patrimonio culturale anche nel catalogo dei reati presupposto ex D.lgs. 231/2001, con la previsione di sanzioni fino a 900 quote e l'applicabilità sanzioni interdittive per una durata massima di due anni.

Il D.lgs. 2 marzo 2023, n. 19, pubblicato in G.U. in data 7 marzo 2023, ha dato attuazione alla Direttiva (UE) 2019/2121 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, che modifica la Direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere. Alla responsabilità penale della persona fisica si aggiunge, al successivo art. 55, la previsione della responsabilità amministrativa dell'ente di cui al D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231. Il delitto di "False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare" entra a far parte, quindi, del catalogo dei "reati presupposto 231", tra i reati in materia societaria di cui all'art. 25-ter del Decreto 231. Quest'ultimo viene a tale scopo modificato sia al comma 1, con la precisazione che i reati presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente in materia societaria possono essere previsti sia dal Codice civile sia "da altre leggi speciali", sia tramite l'introduzione della nuova lett. s-ter), sede del nuovo reato presupposto, a chiusura dell'elencazione di cui al comma 1.

Il 5 maggio 2023, è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 104, la L. 5 maggio 2023, n. 50 di conversione, con modificazioni, del D.L. 10 marzo 2023, n. 20 recante "Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare" (cosiddetto Decreto Cutro). Il provvedimento ha stabilito chiare disposizioni sia in materia di flussi di ingresso legale e permanenza dei lavoratori stranieri, sia in materia di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare. Le modifiche introdotte dalla richiamata normativa hanno interessato, tra l'altro, alcuni articoli del D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" (T.U. Immigrazione) richiamati nell'art. 25-duodecies del D.lgs. 231/2001 "Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare". In particolare, l'art. 8 del D.L. 10 marzo 2023, n. 20 e s.m.i., ha modificato l'art. 12 c. 1 e c. 3 (quest'ultimo richiamato dal D.lgs. 231/01) del T.U. Immigrazione innalzando di un anno i rispettivi limiti minimi e massimi di pena detentiva per i delitti concernenti l'immigrazione clandestina.

L'8 agosto 2023 è entrata in vigore la Legge 14 luglio 2023, n. 93, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n.171 del 24 luglio 2023 e recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica". Il provvedimento mira a contrastare il fenomeno della pirateria online, rafforzando la tutela della proprietà intellettuale e del diritto d'autore e ampliando, di fatto, il catalogo dei reati presupposto della responsabilità amministrativa degli Enti ex D.lgs. 231/2001. In tal senso l'art. 3 della Legge 93/2023, rubricato "Misure per il contrasto della pirateria cinematografica, audiovisiva o editoriale", modifica il co.1 dell'art. 171-ter della Legge 22 aprile 1941, n. 633 "Legge sul

Diritto d'Autore" richiamato nell'art. 25-novies del D.lgs. 231/2001 "Delitti in materia di violazione del diritto d'autore". In particolare, l'art. 3 della Legge 14 luglio 2023, n. 93 ha introdotto la nuova lettera "h-bis)" al comma 1 del suddetto art. 171-ter, prevedendo che: *"È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493, chiunque a fini di lucro: [...] h-bis) abusivamente, anche con le modalità indicate al comma 1 dell'articolo 85-bis del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, esegue la fissazione su supporto digitale, audio, video o audiovisivo, in tutto o in parte, di un'opera cinematografica, audiovisiva o editoriale ovvero effettua la riproduzione, l'esecuzione o la comunicazione al pubblico della fissazione abusivamente eseguita"*.

Con la legge n. 137 del 2023, pubblicata in G.U. il 9 ottobre 2023, è stato convertito il D.L. 10 agosto 2023, n. 105, noto come "Decreto Giustizia" o "Decreto Omnibus-bis" e recante disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione. Tra le plurime novità, l'intervento legislativo aggiunge un altro tassello all'opera di ampliamento del catalogo dei reati presupposto della responsabilità amministrativa da reato degli enti ex D.lgs. n.231/2001, contemplando ora, all'art. 24, anche i seguenti delitti:

- turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.);
- turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis c.p.);

Mentre con riferimento all'art. 25 octies¹ del D.lgs. 231/2001:

- trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis c.p.).

Detta legge ha, inoltre, modificato alcune previsioni previste all'art. 25 undecies del D.lgs. n.231/2001 (cd. Reati ambientali). In particolare, l'articolo 6-ter, reca modifiche alle seguenti fattispecie:

- Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.);
- Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.).

In data 16 gennaio 2024 è stato pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, il Decreto Legislativo 6 dicembre 2023, n. 224 di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2021/23 relativo a un quadro di risanamento e risoluzione delle controparti centrali. Detto Decreto ha modificato l'art. 25ter del D.lgs. n. 231/2001 e segnatamente la fattispecie di "Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza di cui all'art. 2638 c.c.

Con legge n. 6 del 22 gennaio 2024 il Legislatore apporta modifiche alle "Disposizioni sanzionatorie in materia di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistiche e modifiche agli articoli 518-duodecies, 635 e 639 del Codice penale".

Con l'Art 1 di detta norma vengono inasprite le sanzioni amministrative, lasciando inalterate le sanzioni penali applicabili per:

- Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili o, ove previsto, non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui;
- Chiunque, fuori dei casi di cui al punto precedente, deturpa o imbratta beni culturali o paesaggistici propri o altrui, ovvero destina i beni culturali ad un uso pregiudizievole per la loro conservazione o integrità ovvero ad un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico.

Vengono pure date indicazioni sulla identità dell'autorità competente ad irrogare le sanzioni amministrative, sull'impiego dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie da parte del Ministero della cultura per il ripristino dei beni e indicazioni per le amministrazioni interessate all'attuazione delle disposizioni della Legge.

Con l'Art.2 vengono apportate modifiche all'articolo 518-duodecies c.p. "Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici" inserito nella fattispecie dell'Art.25-septiesdecies D.Lgs231/01 "Delitti contro il patrimonio culturale" che hanno interessato unicamente la parte descrittiva del comma uno " Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili o, ove previsto, non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 2.500 a euro 15.000" lasciando inalterate le pene per la detenzione e la relativa multa.

Con gli artt.3 e 4 il legislatore ha apportato modifiche rispettivamente agli articoli 635 e 639 del Codice penale, che, ancorché relativi "ai beni culturali", non riguardano le fattispecie di reati previsti dal D.lgs. 231/01. Anche di queste modifiche, che non interessano il modello organizzativo 231 si riportano, di seguito, per completezza dell'argomento, il testo aggiornato dei relativi commi o articoli:

- Art. 635 c.p. Danneggiamento

III. Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa fino a 10.000 euro. Al presente comma dell'Art. 635 c.p. la durata della pena della reclusione è rimasta inalterata, mentre è stata aggiunta la multa fino a 10.000 euro.

- Art.639 c.p. Deturpamento e imbrattamento di cose altrui

Modifiche più consistenti sono state apportate all'Art. 639 c.p. che hanno riguardato i 3 commi esistenti nell'erogazione dell'importo delle multe con l'ampliamento dell'oggetto dei reati e nell'aggiunta di un quarto comma riguardante la deturpazione e l'imbrattamento di cose mobili o immobili altrui in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico.

La legge 90/2024, in vigore dal 17.07.2024, reca "Disposizioni per il rafforzamento di cybersicurezza nazionale e reati informatici" e prevede l'aggiornamento del catalogo dei reati 231, in particolare dell'art. 24-bis Delitti informatici e trattamento illecito di dati.

Reati modificati:

- Accesso abusivo ad un sistema informatico e telematico;
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici e telematici;
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche;
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici;
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità;
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici;
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblico interesse

Nuovi reati:

- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico;
- Estorsione

La legge 90/2024 in relazione all'art.24 "Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture" ha inoltre modificato il reato di "truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee".

La L. 8 agosto 2024, n. 112 – di conversione del Decreto-Legge n. 92 del 2024 - recante misure urgenti in materia penitenziaria, di giustizia civile e penale e di personale del Ministero della giustizia, ha introdotto un nuovo reato nel Codice penale nonché nel novero dei reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti e, segnatamente, all'art. 25 del D.lgs. n. 231/2001. Si tratta del reato di indebita destinazione di denaro o cose mobili, che va ad inserirsi tra i delitti contro la pubblica amministrazione all'art. 314-bis c.p.

Inoltre, sempre nel mese di agosto del 2024, è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la L. 9 agosto 2024, n. 114, recante modifiche al Codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare. In particolare, la suddetta legge, entrata in vigore il 25 agosto 2024, ha ufficialmente sancito l'abrogazione del reato di abuso d'ufficio (art. 323 c.p.) e riformulato il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.). Anche queste novità legislative hanno riflessi sul D.lgs. 231/2001, in quanto sia l'abuso d'ufficio che il traffico di influenze illecite rientravano nel novero dei reati da cui dipende la responsabilità amministrativa dell'ente.

Il Decreto Legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155), come modificato, da ultimo, dal D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136, ha introdotto il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza. All'uopo, si ritiene ormai consolidato l'orientamento secondo il quale il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 debba, sempre più, integrarsi con il Codice

della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza. Tra l'altro, il quadro normativo rafforza l'obbligo per gli amministratori di adottare adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili per garantire una gestione sana e prevenire la crisi d'impresa. Seppure i modelli organizzativi previsti dal D.Lgs. 231/2001 siano strumenti di compliance che mirano a prevenire la commissione di reati da parte dell'ente, attraverso un sistema di regole, procedure e controlli, il Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza, con il D.Lgs. 136/2024, ha enfatizzato l'obbligo di dotarsi di assetti adeguati al fine di monitorare la situazione economico-finanziaria dell'azienda e prevenire l'insolvenza. Le principali interconnessioni tra il Modello 231 e il Codice della Crisi sono:

- Obbligo di adeguati assetti organizzativi per garantire il monitoraggio e la continuità aziendale (art. 2086 C.C.);
- Responsabilità degli amministratori per la gestione del rischio di crisi e l'implementazione di strumenti di allerta precoce;
- Ruolo dell'Organismo di Vigilanza (OdV) nel monitorare la corretta applicazione del Modello 231 e il rispetto dei presidi contro il rischio di insolvenza.

Pertanto, ai sensi dell'art. 2086 c.c., gli amministratori devono adottare assetti adeguati a:

- Prevenire la crisi attraverso il monitoraggio costante degli indici economico-finanziari;
- Garantire la trasparenza nei processi decisionali con un chiaro sistema di deleghe e responsabilità;
- Implementare sistemi di segnalazione interna (whistleblowing) per intercettare irregolarità gestionali;
- Attivare strumenti di allerta precoce in collaborazione con gli organi di controllo e il revisore contabile.

Nell'ottica, quindi, di favorire un processo di integrazione e armonizzazione tra Modello 231 e Sistemi di Prevenzione della Crisi, il MOGC può integrare strumenti del Codice della Crisi, come:

- Indicatori di rischio finanziario per valutare la solidità dell'azienda;
- Procedure di gestione del rischio di insolvenza da inserire nei protocolli 231;
- Ruolo rafforzato dell'OdV nel controllo degli assetti e nella segnalazione delle anomalie gestionali.

In conclusione, nel solco dell'evoluzione normativa, che ha imposto una maggiore sinergia tra il Modello 231 e la prevenzione della crisi d'impresa, la Società ha ritenuto di aggiornare il proprio MOGC 231 per includere procedure di risk management, sistemi di allerta precoce e strumenti di controllo della gestione finanziaria, in modo da garantire la conformità al Codice della Crisi e al D.lgs. 231/2001. In particolare, la Società ha adottato:

- procedure interne per il monitoraggio degli indici di crisi e degli indicatori economico-finanziari;
- sistemi di pianificazione e controllo (budget, business plan, reporting finanziario);

- protocolli decisionali che assicurano trasparenza, legittimità e correttezza delle operazioni strategiche;
- flussi informativi tempestivi verso l'Organismo di Vigilanza e gli Organi di Controllo societari.

L'effettivo funzionamento degli assetti è soggetto a:

- controllo periodico da parte dell'Organismo di Vigilanza;
- aggiornamento continuo in funzione dell'evoluzione normativa e delle modifiche nell'organizzazione aziendale.

All'uopo, è stata introdotta nel MOGC 231 aggiornato l'apposita procedura "PR. 25. Prevenzione della crisi di impresa".

Con il D.lgs. 129/2024, entrato in vigore il 14 settembre 2024, il nostro ordinamento si è adeguato al c.d. Regolamento MICA, il Regolamento Europeo relativo ai mercati delle cripto-attività. Detto decreto, in materia di cripto-attività, richiama espressamente il D.lgs. 231/2001, nonché il D.lgs. n. 24/2023 (whistleblowing).

Con riferimento al Decreto 231, l'art. 34 del sopra citato provvedimento prevede sanzioni amministrative pecuniarie a carico degli enti:

- fino a 15 milioni,
- o, se superiore, fino al 15 per cento del fatturato totale annuo

nel caso in cui sia commessa nel suo interesse o a suo vantaggio, da soggetti in posizione apicale o da sottoposti, una delle violazioni previste dal citato Regolamento MICA.

Le condotte punite sono quelle aventi ad oggetto l'abuso o la comunicazione illecita di informazioni privilegiate e la manipolazione di mercato commessi con riferimento alle attività di negoziazione di cripto-attività.

Vale la pena marginare che Le fattispecie di cui alla richiamata normativa non integrano reati presupposto alla responsabilità dell'ente, ma ipotesi di responsabilità amministrativa in relazioni alle quali si applicano gli artt. 6, 7, 8 e 12 D.lgs. 231/2001.

Con riferimento al Decreto Whistleblowing, l'art. 41 del nuovo decreto estende l'ambito di applicazione del D.lgs. 24/2023 a tra gli illeciti segnalabili, vengono incluse anche le violazioni al Regolamento MICA sui mercati delle cripto-attività.

Il Decreto Legislativo n. 141/2024, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 3 ottobre 2024, attua la revisione della disciplina doganale nazionale e rilevanti modifiche del sistema sanzionatorio in materia di accise e di altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi, nell'ambito della delega conferita al Governo con la Legge n.111/2023 per la riforma complessiva del sistema fiscale. Il Decreto Legislativo in esame è volto ad allineare le disposizioni della legislazione nazionale a quella dell'Unione Europea, attraverso un importante aggiornamento e riduzione delle disposizioni da esso previste.

La riforma dogale, composta da 122 articoli in tutto, rappresenta una riforma epocale i cui elementi essenziali possono essere così definiti:

- Abrogazione del TULD (D.P.R. n. 43/1973) e sua sostituzione con nuove disposizioni nazionali complementari al Codice doganale dell'UE;
- In materia di responsabilità amministrativa degli enti di fondamentale importanza è la modifica al testo dell'Art. 25-sexiesdecies del D.lgs. 231/01 (Contrabbando). Inoltre, dal punto di vista sanzionatorio rimangono invariate le sanzioni pecuniarie previste dai commi 1 e 2, mentre al comma 3, è prevista l'estensione delle sanzioni interdittive applicabili alle fattispecie delle imposte o diritti di confine per importi superiori ai centomila euro.

Di seguito gli articoli del nuovo codice doganale (Decreto Legislativo n.141 del 26 settembre 2024) facenti parte dell'Art. 25-sexiesdecies del D.lgs. 231/01:

- Art. 27 Diritti doganali e diritti di confine;
- Art. 78 Contrabbando per omessa dichiarazione;
- Art. 79 Contrabbando per dichiarazione infedele;
- Art. 80 Contrabbando nel movimento delle merci marittimo, aereo e nei laghi di confine;
- Art. 81 Contrabbando per indebito uso di merci importate con riduzione totale o parziale dei diritti;
- Art. 82 Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti;
- Art. 83 Contrabbando nell'esportazione temporanea e nei regimi di uso particolare e di perfezionamento;
- Art. 84 Contrabbando di tabacchi lavorati;
- Art. 85 Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati;
- Art. 86 Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati;
- Art. 88 Circostanze aggravanti del contrabbando;
- Art. 94 Delle misure di sicurezza patrimoniali. Confisca.

Un'ulteriore novità concerne l'inserimento sempre nell'Art.25-sexiesdecies del D.lgs. 231/2001 dei reati previsti dal D.lgs. n.504 del 1995 (Testo Unico in materia di accise):

- Art. 40 Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici;
- Art. 41 Fabbricazione clandestina di alcole e bevande alcoliche;
- Art. 42 Associazione per la fabbricazione clandestina di alcole e bevande alcoliche;
- Art. 43 Sottrazione all'accertamento dell'accisa sull'alcole e bevande alcoliche;
- Art. 44 Confisca;
- Art. 45 Circostanze aggravanti;
- Art. 46 Alterazione di congegni, impronte e contrassegni;
- Art. 47 Deficienze ed eccedenze nel deposito e nella circolazione dei prodotti soggetti ad accisa;
- Art. 48 Irregolarità nell'esercizio degli impianti di lavorazione e di deposito di prodotti sottoposti ad accisa;

- Art. 49 Irregolarità nella circolazione di prodotti soggetti ad accisa.

A queste fattispecie si aggiunge il nuovo reato (Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui tabacchi lavorati) introdotto sempre dal Decreto Legislativo n.141 del 26 settembre 2024 (Artt. 40-bis e seguenti del Testo Unico in materia di accise).

Il 15 novembre 2024 è entrata in vigore la Legge 166/2024 (definita Legge di conversione D.L. salva-infrazioni) rubricata “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, recante disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi derivanti da atti dell’Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano”, con vigore dal 15 novembre 2024. In materia di diritto d’autore, a seguito dell’attivazione della procedura di infrazione n. 2017/4092 si è rilevato che “la legge italiana sul diritto d’autore e sui diritti connessi non rispetta la libera prestazione di servizi”, pertanto si è emersa un’incompatibilità tra la normativa italiana e la relativa normativa europea. A tal proposito il legislatore ha ritenuto opportuno attuare una modifica alle disposizioni della legge n. 633 del 1941 (Legge sul diritto d’autore), ponendo in essere delle misure necessarie e urgenti riguardanti diversi ambiti della disciplina del diritto d’autore. Con particolare riferimento al processo di liberalizzazione del settore della gestione collettiva dei diritti d’autore, all’apertura del mercato anche alle entità di gestione indipendenti e all’integrazione delle disposizioni inerenti alla gestione di alcune facoltà esclusive, attraverso la L. n.166 del 14 novembre 2024, si è avuto l’ampliamento dei soggetti ammessi all’esercizio dell’attività di intermediazione, eliminando l’obbligo di applicazione del contrassegno SIAE, che può comunque essere apposto su richiesta degli interessati, estendendo l’ambito oggettivo di applicazione dei reati relativi alla tutela dei diritti d’autore in modo da ricomprendervi anche i contrassegni apposti da organismi di gestione collettiva o dalle entità di gestione indipendenti. Questo intervento normativo introduce nuovi importanti cambiamenti anche nella disciplina sanzionatoria prevista dall’art. 25 novies del Decreto Legislativo 231/2001.

Sempre nel panorama normativo in materia D.lgs. 231/01 si richiama da ultimo la Legge n.187 del 9 dicembre 2024 di “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 ottobre 2024, n.145, recante disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali”. Detta norma ha semplificato le procedure per l’ingresso di lavoratori dall’estero, introducendo tra l’altro una gestione telematica delle domande di nulla osta, con la possibilità di apporre firma digitale ai permessi. Nella gestione dei flussi il decreto, e ora la legge di conversione, rafforza le tutele per le vittime di caporalato, tratta e sfruttamento lavorativo.

6.COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEL MODELLO

La Società promuove la comunicazione del Modello, con modalità idonee a garantirne la diffusione e la conoscenza effettiva da parte di tutti i Destinatari individuati.

Il Modello è comunicato, a cura dell’Organo Amministrativo, attraverso i mezzi ritenuti più opportuni (es. bacheca aziendale, invio per posta elettronica, etc.). Sono stabilite a

cura dell'Organo Amministrativo, sentito l'Organismo di Vigilanza, modalità idonee ad attestare l'avvenuta ricezione del Modello da parte del personale della Società.

L'Organismo di Vigilanza determina, sentito l'Organo Amministrativo, le modalità di comunicazione del Modello ai soggetti esterni, Destinatari del Modello, e le modalità necessarie per il rispetto delle disposizioni in esso contenute.

In ogni caso, i contratti che regolano i rapporti con tali soggetti devono prevedere apposite clausole che indichino chiare responsabilità in merito al mancato rispetto delle politiche di impresa della Società, del Codice Etico e del presente Modello.

7.FORMAZIONE DEL PERSONALE

La Società prevede l'attuazione di programmi di formazione, con lo scopo di garantire l'effettiva conoscenza del Decreto, del Codice Etico e del Modello da parte del personale della Società (dipendenti, componenti degli organi sociali, etc.). La partecipazione ai suddetti programmi formativi è tracciata ed obbligatoria. Il livello di formazione è caratterizzato da un diverso approccio e grado di approfondimento, in relazione alla qualifica dei soggetti interessati e al grado di coinvolgimento degli stessi nelle attività sensibili indicate nel Modello ed allo svolgimento di mansioni che possono influenzare la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro (percorsi di formazione speciale).

Il Piano di formazione prevede l'analisi del contenuto dei singoli corsi, della loro frequenza, nonché la previsione e l'effettuazione di controlli di qualità sul contenuto dei programmi medesimi. Un programma specifico con tema i protocolli etico – organizzativi del Modello viene indirizzato ai relativi responsabili.

L'Organismo di Vigilanza cura, d'intesa con l'Organo Amministrativo, che il programma di formazione sia adeguato ed efficacemente attuato. Le iniziative di formazione possono svolgersi anche a distanza o mediante l'utilizzo di sistemi informatici.

La formazione del personale, ai fini dell'attuazione del Modello, è gestita dall'Organo Amministrativo in stretta cooperazione con l'Organismo di Vigilanza.

ORGANISMO DI VIGILANZA

1.NATURA E FUNZIONI

L'art. 6, comma 1 lett. b) del Decreto pone come ulteriore condizione per la concessione dell'esimente dalla responsabilità amministrativa, l'istituzione di un Organismo di Vigilanza, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo.

All'Organismo di Vigilanza è affidato il compito di:

- valutare l'adeguatezza del Modello, in relazione alle attività espletate dall'ente e alla sua organizzazione e, quindi, la sua idoneità a scongiurare la commissione dei reati richiamati dal Decreto;
- vigilare sulla rispondenza dei comportamenti concretamente realizzati all'interno dell'ente con quanto previsto dal Modello;
- curare l'aggiornamento del Modello, sia attraverso una fase preventiva di analisi delle mutate condizioni aziendali, degli aggiornamenti normativi o dei cambiamenti nell'attività svolta; sia attraverso una fase successiva di verifica della idoneità delle modifiche proposte;
- vigilare sull'osservanza del Modello da parte di tutti i destinatari;

Secondo il dettato normativo, l'Organismo deve essere dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, non deve incorrere in omessa o insufficiente vigilanza e deve essere destinatario degli obblighi di informazione previsti dal Modello.

L'Organismo è pertanto tenuto tra l'altro a:

- effettuare una ricognizione delle attività aziendali con l'obiettivo di individuare eventuali nuove aree sensibili ai sensi del Decreto;
- verificare, anche sulla base dell'eventuale integrazione delle aree a rischio, la concreta ed efficace attuazione del Modello in relazione alla struttura aziendale e alla effettiva capacità di prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto, proponendo - ove necessario - eventuali aggiornamenti, con particolare riferimento all'evoluzione ed ai mutamenti della struttura organizzativa, dell'operatività aziendale, e della normativa vigente;
- verificare nel tempo la validità del Modello, promuovendo, anche previa consultazione delle strutture aziendali interessate, le azioni necessarie affinché lo stesso sia attualmente efficace nella prevenzione dei reati;
- attivare, in attuazione del Modello, idonei flussi informativi che gli consentano di essere costantemente aggiornato, dalle strutture aziendali interessate e dagli organi societari, sulle attività sensibili; nonché stabilire adeguate modalità di comunicazione, al fine di poter acquisire tempestiva conoscenza delle eventuali violazioni del Modello e delle procedure ivi richiamate;
- predisporre periodicamente le comunicazioni per il Vertice aziendale;
- promuovere presso la struttura aziendale o gli organi sociali competenti l'apertura del procedimento per l'applicazione delle sanzioni disciplinari e delle altre misure sanzionatorie previste per la violazione del Modello;
- esprimere il proprio parere in ogni caso in cui il procedimento sia stato già attivato;
- effettuare verifiche periodiche presso le strutture aziendali ritenute a rischio di reato, per controllare che l'attività venga svolta conformemente al Modello;
- dotarsi di un'adeguata procedura per gestire un archivio cartaceo e/o informatico delle Schede di evidenza inviate dai Responsabili Interni;
- collaborare e coordinarsi con il Collegio Sindacale e con la Società di revisione, laddove presenti, acquisendo la documentazione da essi predisposta;
- promuovere presso la competente struttura aziendale un adeguato processo formativo/informativo per il personale e in genere per tutti i soggetti destinatari del Modello e verificarne l'attuazione;
- dotarsi di un proprio regolamento.

La nomina dell'Organismo spetta all'Amministratore, il quale ne sceglie i membri tra soggetti che siano dotati dei requisiti di onorabilità, autonomia e indipendenza nonché di competenze professionali.

In considerazione delle dimensioni aziendali e del numero di attività sensibili in cui la Società è impegnata, l'Organismo di Vigilanza ha composizione monocratica.

2.COMPOSIZIONE E NOMINA

Sulla base delle indicazioni contenute nel Decreto, così come sinora interpretate dalla giurisprudenza, dei suggerimenti forniti dalle Linee Guida di Confindustria, e dal codice di Comportamento ANCE, tenendo altresì conto della dimensione e struttura

organizzativa aziendale, con determina n.04 del 24.05.2021, l'Amministratore ha rinnovato l'Organismo di Vigilanza, composto da tre membri, nelle persone dell'Avv. Maria Antonietta Nappo, con funzione di Presidente, l'Avv. Giovanni Gravina di Ramacca e l'Avv. Gennaro Del Gaudio, componenti. L'incarico si è tacitamente rinnovato in data 24.05.2024 per un ulteriore triennio.

I suddetti tre membri sono stati ritenuti idonei a svolgere il tipo di attività richiesta, attesa la sussistenza dei requisiti di autonomia, indipendenza, onorabilità, professionalità e continuità d'azione, come di seguito specificati.

Più in particolare, il requisito dell'autonomia dei membri risulta soddisfatto, sia per le garanzie prestate dall'attuale composizione, sia per la regolamentazione dei criteri di revoca dell'incarico ai membri dell'O.d.V., che li rende quanto più possibile indipendenti dal Vertice Aziendale.

Al fine di assicurare l'autonomia e l'indipendenza dell'esercizio delle funzioni, all'atto della istituzione, l'Organismo viene inoltre dotato di un idoneo budget, da impiegare per l'espletamento dei propri compiti.

L'Organismo fornisce annualmente rendiconto delle somme utilizzate.

La competenza professionale è assicurata dall'O.d.V., stante la conoscenza della normativa rilevante, delle procedure e dei processi aziendali, nonché dei principi generali in materia di controllo e di gestione dell'organizzazione, con specifico riferimento ai rischi, anche e soprattutto di natura penale.

La presenza di soggetti esterni all'Ente, a titolo diverso stabilmente vicini alle aree sensibili, agevola l'esercizio delle funzioni dell'O.d.V., attraverso la messa a disposizione di specifiche competenze tecniche e la profonda conoscenza della realtà aziendale, elemento quest'ultimo, che costituisce condizione essenziale per l'efficace azione dell'Organismo stesso.

Quanto alla continuità di azione, questa è garantita dall'istituzione di un Organismo ad hoc, che si riunisce periodicamente e svolge con costanza la propria attività.

3.REQUISITI DI NOMINA. CAUSE DI INELEGGIBILITÀ E DI DECADENZA

L'Organismo di Vigilanza è nominato dall'Amministratore.

Possono essere nominati membri dell'O.d.V. i soggetti in possesso delle professionalità necessarie per l'espletamento delle funzioni e/o che abbiano maturato specifica esperienza in materia in ambito aziendale. In particolare, le competenze richieste afferiscono alle materie giuridiche, economiche, finanziarie e alle scienze organizzative e aziendalistiche.

Costituiscono cause di ineleggibilità dei componenti dell'O.d.V.:

1. la condanna, anche in primo grado, o l'applicazione della pena su richiesta ex artt. 444 e ss. c.p.p. per uno dei reati previsti dal D.lgs. 231/2001;
2. la condanna, anche in primo grado, a pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea, dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
3. la condanna anche in primo grado o l'applicazione della pena su richiesta ex artt. 444 e ss. c.p.p. per reati contro la pubblica amministrazione, per reati finanziari, o per reati che comunque incidano sull'affidabilità morale e professionale del soggetto;
4. la condizione giuridica di interdetto, inabilitato o fallito;
5. l'esercizio o il potenziale esercizio di attività in concorrenza o in conflitto di interessi con quella svolta dalla Società;

I membri dell'Organismo di Vigilanza devono dichiarare, sotto la propria responsabilità, di non trovarsi in alcuna delle situazioni di ineleggibilità, o in altra situazione di conflitto

d'interessi, con riguardo alle funzioni/compiti dell'Organismo di Vigilanza, impegnandosi, per il caso in cui si verificasse una delle predette situazioni – e fermo restando in tale evenienza l'assoluto e inderogabile obbligo di astensione –, a darne immediata comunicazione all'Organo Amministrativo, onde consentire la sostituzione nell'incarico.

Costituiscono cause di decadenza dei componenti dell'O.d.V.:

1. la condanna in secondo grado o l'applicazione della pena su richiesta ex artt.444 e ss. c.p.p. per uno dei reati previsti dal D.lgs. 231/2001;
2. la condanna in secondo grado a pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea, dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
3. la condanna in secondo grado o l'applicazione della pena su richiesta ex artt.444 e ss. c.p.p. per reati contro la pubblica amministrazione, per reati finanziari, o per reati che comunque incidano sull'affidabilità morale e professionale del soggetto;
4. la condizione giuridica di interdetto, inabilitato o fallito;
5. l'esercizio o il potenziale esercizio di attività in concorrenza o in conflitto di interessi con quella svolta dalla Società;
6. l'omessa comunicazione di una situazione di incompatibilità o di conflitto di interessi con riguardo alle funzioni/compiti dell'Organismo di Vigilanza o la violazione, in tali ipotesi dell'obbligo di astensione.

La cessazione dalla carica è determinata da rinuncia, decadenza, revoca o impedimento permanente.

La rinuncia da parte dei membri dell'O.d.V. può essere esercitata in qualsiasi momento e deve essere comunicata all'Organo Amministrativo per iscritto, unitamente alle motivazioni che l'hanno determinata. La rinuncia ha effetto immediato, se rimane in carica la maggioranza dei membri dell'Organismo o, in caso contrario, dal momento in cui la maggioranza dell'Organismo si è ricostituita, in seguito all'accettazione dei nuovi membri.

La revoca dell'incarico conferito a uno o più membri dell'Organismo di Vigilanza può essere deliberata dall'Organo Amministrativo, per giusta causa.

Per giusta causa di revoca deve intendersi:

- un grave inadempimento ai propri doveri/funzioni, così come definiti nel Modello;
- la condanna della Società, ai sensi del Decreto, anche con provvedimento non ancora passato in giudicato, motivato sulla base della "omessa o insufficiente vigilanza" da parte dell'Organismo;
- il verificarsi di una delle cause di decadenza;
- la violazione del divieto di comunicazione e diffusione delle informazioni.

In caso di cessazione per qualunque causa del componente dell'Organismo, l'Amministratore provvede senza ritardo alla sua sostituzione con un'apposita delibera.

4.POTERI

Per lo svolgimento delle proprie funzioni, all'Organismo di Vigilanza sono attribuiti i poteri così sinteticamente indicati e specificati nel correlato protocollo operativo:

- 1) svolgere o provvedere a far svolgere, attività ispettive periodiche, secondo i tempi e le modalità dallo stesso stabiliti;

- 2) avvalersi dell'ausilio e del supporto del personale dipendente della Società, e del Datore di lavoro (o Suo Delegato) per il tema inerente all'igiene, la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro, nonché di eventuali consulenti esterni per problematiche di particolare complessità o che richiedono competenze specifiche;
- 3) svolgere o provvedere a far svolgere accertamenti sulla veridicità e fondatezza delle segnalazioni ricevute, predisponendo una relazione sulla attività svolta secondo quanto previsto dal protocollo operativo;
- 4) valutare, alla luce dell'attività svolta, eventuali esigenze di aggiornamento e adeguamento del Modello, anche in relazione a mutate condizioni aziendali e/o normative e formula proposte in tal senso alle funzioni aziendali interessate, per eventuali modifiche dei protocolli di attuazione del Modello;
- 5) supportare la Funzione Risorse Umane per la definizione di programmi di formazione del personale.

L'Organismo di Vigilanza dispone sia della libertà di accesso alle informazioni necessarie per l'esercizio dei propri poteri e funzioni, sia della libertà di iniziativa quanto alla promozione di verifiche circa l'osservanza e l'attuazione del Modello presso le strutture aziendali ritenute a rischio reato.

In capo a tutte le funzioni aziendali, ai dipendenti e ai membri degli organi sociali, sussiste pertanto l'obbligo di ottemperare alle richieste di informazioni inoltrate dall'Organismo di Vigilanza.

Le attività poste in essere dall'O.d.V. non possono essere sindacate da alcun organo o struttura aziendale.

5.FLUSSI INFORMATIVI DA E VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

a) Flussi informativi dall'Organismo di vigilanza.

L'Organismo di Vigilanza riferisce direttamente all'Amministratore.

L'Organismo di Vigilanza segnala tempestivamente all'Amministratore, per gli opportuni provvedimenti:

- le violazioni accertate del Modello ed ogni notizia sui reati di cui sia venuto a conoscenza di propria iniziativa o a seguito delle comunicazioni da parte dei Destinatari;
- ogni informazione rilevante per il corretto svolgimento delle proprie funzioni e l'efficace attuazione del Modello e per il suo aggiornamento.

L'Organismo di Vigilanza redige semestralmente una relazione scritta all'Amministratore, secondo le previsioni indicate nel protocollo aziendale di riferimento.

b) Flussi informativi verso l'Organismo di vigilanza.

Tutti i destinatari del Modello (componenti degli organi sociali, dipendenti, collaboratori, società controllate, ecc.) sono tenuti a collaborare per una piena ed efficace attuazione dello stesso, segnalando immediatamente ogni eventuale notizia di Reato ed ogni violazione del Modello o dei protocolli aziendali dallo stesso richiamati.

La comunicazione all'Organismo di Vigilanza delle segnalazioni avviene tramite posta elettronica presso la seguente casella di posta: odvrailway@gmail.com.

Inoltre, l'Organismo di Vigilanza deve essere immediatamente informato, attraverso posta interna o attraverso la casella di posta elettronica sopra indicata, a cura del Responsabile delle Risorse Umane:

- dei procedimenti disciplinari avviati per le violazioni del Modello o dei protocolli aziendali dallo stesso richiamati e dell'applicazione di eventuali sanzioni;

- dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- dell'eventuale contenzioso giudiziario relativo alle sanzioni disciplinari per violazioni del Modello;
- delle sostanziali modifiche apportate al Sistema della sicurezza del lavoro di cui al D.lgs. n. 81/2008 da parte del Datore di lavoro, o suo Delegato, o di ogni incidente accaduto che comporti infortunio o malattia superiore a 40 giorni, ivi compresi i "quasi incidenti" sui luoghi di lavoro.

Tutte le segnalazioni sono conservate, a cura dell'Organismo di Vigilanza, in un apposito archivio, secondo modalità definite dall'Organismo di Vigilanza e tali da assicurare la riservatezza circa l'identità di chi ha effettuato la segnalazione.

Gli Organi sociali sono tenuti a comunicare all'Organismo di Vigilanza ogni informazione utile allo svolgimento dell'attività di controllo e alla verifica sull'osservanza del Modello, al suo funzionamento e alla sua corretta attuazione.

I medesimi obblighi informativi sono previsti in capo ai responsabili delle Funzioni interessate dalle attività sensibili, come individuati nei protocolli di prevenzione.

I responsabili di cui sopra sono altresì tenuti a trasmettere, annualmente, all'Organismo di Vigilanza una relazione scritta, secondo quanto previsto dal relativo protocollo aziendale.

L'Organismo di Vigilanza può richiedere, di volta in volta, che la relazione contenga informazioni ulteriori rispetto a quelle sopra indicate.

La trasmissione della relazione avviene tramite la casella di posta elettronica dedicata.

Ogni altra comunicazione all'Organismo di Vigilanza, da parte dei responsabili delle Funzioni interessate dalle attività sensibili avviene con le modalità che costoro riterranno, di volta in volta, più opportune o che saranno, di volta in volta, indicate dall'Organismo di Vigilanza.

6. CONSERVAZIONE DELLE INFORMAZIONI E DIVIETO DI COMUNICAZIONE

È fatto onere all'Organismo di conservare, per un periodo minimo di dieci anni, copia cartacea e/o informatica di tutto il materiale relativo all'attività svolta.

A tal fine, la Società dota l'Organismo di strutture idonee alla conservazione del materiale su indicato.

L'accesso all'archivio da parte di soggetti terzi deve essere preventivamente autorizzato dall'Organismo e svolgersi secondo modalità dallo stesso stabilite.

L'O.d.V., i componenti delle strutture aziendali e i consulenti di cui esso dovesse avvalersi, non possono comunicare o diffondere notizie, informazioni, dati atti e documenti acquisiti nell'esercizio delle proprie attività, fatti salvi gli obblighi di comunicazione previsti dal Modello e dalle disposizioni vigenti.

7. WHISTLEBLOWING E LE NOVITA' DEL D.LGS. N. 24/2023

I soggetti di cui all'art. 5 del decreto che segnalino illeciti o di infrazioni al Modello o al Codice Etico di cui siano venute a conoscenza in ragione del proprio ufficio, godono delle tutele di cui alla L. 179/2017 ed all'art. 6 del D.lgs. n. 231/2001, alle cui disposizioni si fa espresso rinvio, e previste dal presente Modello. La società adotta canali (comunque più di uno) sia tradizionali che informatici che assicurino la riservatezza del segnalante. Almeno uno dei suddetti canali ha caratteristiche informatiche idonee a garantire la

riservatezza dell'identità del segnalante. I canali di carattere tradizionale sono comunque previsti allo scopo di rendere possibili le segnalazioni a chi non disponga di postazioni di lavoro dotate di strumenti informatici. Tali canali sono portati a conoscenza dei soggetti suddetti, i quali sono altresì resi edotti del sistema di tutele previsto dal Modello stesso e dall'art. 6 del decreto. L'O.d.V. è destinatario naturale, ancorché non esclusivo, delle suddette segnalazioni, che possono essergli recapitate secondo le modalità previste e comunicate ai destinatari del Modello. Ove la segnalazione sia ricevuta da destinatario diverso dall'O.d.V., il ricevente deve comunque trasmetterla all'O.d.V. La pluralità dei suddetti canali garantisce sia contro l'eventualità che le segnalazioni pervenute siano tenute nascoste dal soggetto che le riceve, sia l'effettività dell'accesso a tutti i possibili segnalanti. Il segnalante riceve, dal soggetto al quale ha trasmesso la segnalazione, tempestivo riscontro della ricezione della stessa. In difetto, ripete la segnalazione trasmettendola anche ad altro canale predisposto dalla società. La segnalazione, fatto salvo l'obbligo di inoltrarla, in ogni caso, all'O.d.V., sarà gestita, da parte del soggetto che la riceve, in accordo con la struttura organizzativa della società, purché ciò consenta l'effettività delle tutele previste nei confronti del segnalante. Stanti le tutele adottate in materia di riservatezza dell'identità del segnalante, a costui è richiesto di identificarsi con chiarezza nei confronti del destinatario della segnalazione. Eventuali segnalazioni anonime saranno comunque trattate. La segnalazione dovrà essere circostanziata e basata su circostanze e fatti oggettivi e ragionevolmente fondati (oltre che "precisi e concordanti", come espressamente richiesto dall'art. 6). Sono severamente vietate segnalazioni palesemente e/o scientemente infondate, o aventi natura ed intento diffamatorio, e/o inoltrate allo scopo di trarre vantaggio da parte del segnalante; esse saranno valutate alla stregua di infrazioni del Modello e del Codice Etico, secondo i criteri ivi stabiliti. È vietato disattendere le tutele in materia di riservatezza del segnalante. È vietata, ai sensi della L. 179/2017 e dell'art. 6 del D.lgs. n. 231/2001, l'adozione di atti ritorsivi, discriminatori o comunque lesivi nei confronti del segnalante, a maggior ragione se conseguenti direttamente o indirettamente alla segnalazione da lui effettuata. In proposito, la società adotta le idonee misure preventive e di controllo. È, peraltro, fatta salva l'adozione di eventuali sanzioni disciplinari in caso di segnalazioni palesemente e scientemente infondate, o aventi natura ed intento diffamatorio. La mancata osservanza delle prescrizioni e dei divieti contenuti nella presente sezione, nonché dei principi e delle norme in proposito contenute nel Codice Etico, sono sanzionate ai sensi del Sistema Disciplinare del presente Modello, secondo i criteri ivi stabiliti. L'adozione di atti ritorsivi o discriminatori nei confronti del segnalante costituisce comunque, in ogni caso, infrazione grave ai sensi del Sistema Disciplinare. In attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937, è stato emanato il D.lgs. n. 24 del 10 marzo 2023 riguardante "la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali". Il decreto si applica ai soggetti del settore pubblico e del settore privato e, con particolare riferimento a quest'ultimo settore, la normativa estende le protezioni ai segnalanti che hanno impiegato, nell'ultimo anno, la media di almeno cinquanta lavoratori subordinati o, anche sotto tale limite, agli enti che si occupano dei cd. Settori sensibili (servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio o del finanziamento del terrorismo, sicurezza dei trasporti e tutela dell'ambiente) e a quelli adottano modelli di organizzazione e gestione ai sensi del decreto legislativo 231/2001. I soggetti che rientrano nell'ambito applicativo delle nuove norme dovranno:

- ✓ adottare e rendere pubblica una specifica procedura;
- ✓ curare la formazione dei propri dipendenti;
- ✓ curare l'aggiornamento del Sistema di Gestione Privacy adottato ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016 (GDPR), in vigore dal 25.05.2018;
- ✓ predisporre canali interni di veicolazione delle segnalazioni e delle informazioni che garantiscano adeguati standard di sicurezza per tutelare l'identità dei segnalanti, anche mediante l'utilizzo di apposite piattaforme informatiche.

All'uopo, la Railway Enterprise S.r.l., in ossequio alle nuove norme, con apposita determina dell'AU n. 01 del 11.12.2023, ha:

- 1. adottato l'aggiornamento della procedura "Whistleblowing";**
- 2. affidato al Referente interno 231, risorsa destinata a coadiuvare l'Organismo di Vigilanza nella gestione delle attività di verifica e controllo del Modello 231, il compito di dare massima diffusione in Azienda della suddetta procedura;**
- 3. istituito apposita piattaforma telematica per la raccolta e la gestione delle segnalazioni;**
- 4. costituito un apposito "Ufficio di Gestione delle Segnalazioni", affidando i relativi compiti all'Organismo di Vigilanza.**
- 5. effettuato apposite sessioni di formazione per i dipendenti.**

Appendice normativa

Il sistema di organizzazione, gestione e controllo di cui al D.lgs. n. 231/01

Il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (di seguito il "Decreto"), disciplina introducendola per la prima volta nell'ordinamento giuridico italiano – la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica (i c.d. Enti).

Si tratta di una nuova e più estesa forma di responsabilità che colpisce l'ente per i reati commessi, nel suo interesse o vantaggio, dai soggetti ad esso funzionalmente legati (soggetti in posizione apicale e soggetti sottoposti alla Funzione e Vigilanza di costoro).

Il Decreto è stato emanato per dare attuazione all'art. 11 della legge delega n. 300 del 29 settembre 2000 che demandava al Governo il compito di definire un sistema di responsabilità sanzionatoria amministrativa degli enti, in ottemperanza agli obblighi imposti da alcuni importanti atti internazionali: la Convenzione sulla tutela finanziaria delle Comunità europee del 26 luglio 1995; la Convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea; emanata a Bruxelles il 26 maggio 1997; la Convenzione OCSE del 17 settembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali.

Allineandosi ai sistemi normativi di molti paesi d'Europa (Francia, Regno Unito, Olanda, Danimarca, Portogallo, Irlanda, Svezia, Finlandia e Svizzera), il legislatore italiano ha introdotto, dunque, la responsabilità della società, intesa "quale autonomo centro di interessi e di rapporti giuridici, punto di riferimento di precetti di varia natura, e matrice

di decisioni ed attività dei soggetti che operano in nome, per conto o comunque nell'interesse dell'ente" (così la relazione al Progetto preliminare di riforma del codice penale).

Il decreto ha previsto che l'accertamento della responsabilità delle imprese per illeciti amministrativi dipendenti da reato debba avvenire nell'osservanza delle norme richiamate al Capo III del decreto stesso nonché "secondo le disposizioni del codice di procedura penale e del D.lgs. 28 luglio 1989 n. 271 in quanto compatibili" (Art. 34). Inoltre, all'impresa "si applicano le disposizioni processuali relative all'imputato, in quanto compatibili".

Si innova così l'assetto normativo: prima del D.lgs. 231/2001, infatti, la responsabilità dell'ente, per il reato commesso nel suo interesse o vantaggio da amministratori e/o dipendenti, era circoscritta alla sola obbligazione civile per il pagamento delle multe e delle ammende inflitte (e solo in caso di insolubilità del condannato, art. 197 c.p.) e all'obbligazione alle restituzioni e al risarcimento del danno a norma delle leggi civili (art. 185 c.p.).

I presupposti della nuova responsabilità sono indicati nell'art. 5 del Decreto:

- I soggetti che coinvolgono con il loro operato la responsabilità amministrativa dell'ente sono sia quelli con funzione formale di rappresentanza o di amministrazione, sia a coloro che la esercitano, di fatto (rileva ad esempio la figura dell'amministratore di fatto, così come definito dall'art. 2639 c.c.), nonché i soggetti che la esercitano nell'ambito di strutture decentrate (Direttori di Stabilimento). Questi soggetti sono definiti soggetti in posizione apicale (art. 5 lett. a).

Quanto ai subalterni (art. 5 lett. b), di regola assumerà rilievo l'inquadramento in uno stabile rapporto di lavoro subordinato, ma possono rientrare nella previsione di legge anche situazioni peculiari in cui un determinato incarico sia affidato a soggetti esterni, tenuti ad eseguirlo sotto la funzione e il controllo dei soggetti posti ai vertici dell'ente.

In ogni caso, l'ente non risponde se le persone suindicate hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi (art. 5 comma 2);

- I requisiti fondamentali per la configurazione della responsabilità della società ex art. 231/01 sono l'interesse o vantaggio dell'ente. I due requisiti sono cumulabili, ma è sufficiente uno solo per delineare la responsabilità dell'ente:
 - i) il vantaggio, quale evento, fa riferimento alla concreta acquisizione di un'utilità economica per l'ente (anche in termini di risparmio di costi);
 - ii) l'interesse si configura qualora il soggetto abbia agito per una determinata finalità ed utilità, senza che sia necessario il suo effettivo conseguimento;
- I reati che implicano la responsabilità della Persona giuridica - oltre a quella della persona fisica, quando questa abbia agito nell'interesse dell'Ente o per procurare ad esso un vantaggio - sono tassativamente indicati dal legislatore.

Originariamente prevista per i soli reati contro la Pubblica Amministrazione (art. 25 del Decreto) o contro il patrimonio della Pubblica Amministrazione (art. 24), la responsabilità dell'ente è stata estesa – per effetto di provvedimenti normativi successivi al Decreto – anche ad altre numerose ipotesi, che possono essere indicate come segue:

1. Art. 24 D.lgs. n. 231/2001

Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico [articolo modificato dalla L. n. 161/2017, dal D.lgs. n. 75/2020 e dalla L. n. 137/2023:

- *Malversazione di erogazione pubblica (art. 316-bis c.p. - articolo modificato dal D.L. n. 13/2022)*
- *Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art.316-ter c.p. – modificato dalla L. n. 3/2019 e dal D.L. 13/2022)*
- *Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art.640, comma 2, n.1, c.p. - articolo modificato dal D.lgs. n. 75/2020 e dalla Legge n. 90/2024)*
- *Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p. - articolo modificato dal D.L. n. 13/2022)*
- *Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)*
- *Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p. - articolo aggiunto dal D.lgs. n. 75/2020)*
- *Frode ai danni del Fondo europeo agricolo (art. 2. L. 23/12/1986, n.898 - articolo introdotto dal D.lgs. n. 75/2020)*
- *Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p. - articolo introdotto dalla L. n. 137/2023)*
- *Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis - articolo introdotto dalla L. n. 137/2023)*

2. Art. 24-bis D.lgs. n. 231/2001

Delitti informatici e trattamento illecito di dati [articolo aggiunto dalla L. n. 48/2008; modificato dal D.lgs. n. 7 e 8/2016 e dal D.L. 105/2019]:

- *Documenti informatici (art. 491-bis c.p.)*
- *Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p. - articolo modificato dalla Legge n. 90/2024)*
- *Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p. - articolo modificato dalla Legge n. 238/2021 e modificato dalla Legge n. 90/2024)*
- *Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p. - articolo modificato dalla Legge n. 238/2021 e dalla Legge n. 90/2024)*
- *Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p. - articolo modificato dalla Legge n. 238/2021 e dalla Legge n. 90/2024)*
- *Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p. - articolo modificato dalla Legge n. 90/2024)*
- *Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p. - articolo modificato dalla Legge n. 90/2024)*
- *Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p. - articolo modificato dalla Legge n. 90/2024)*
- *Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 635-quater.1 c.p. - articolo introdotto dalla Legge n. 90/2024)*
- *Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p. - articolo modificato dalla Legge n. 90/2024)*
- *Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)*

- *Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, comma 11, D.L. 21 settembre 2019, n. 105)*
- *Estorsione (art. 629, comma 3, c.p. - articolo aggiunto dalla Legge n. 90/2024)*

3. Art. 24-ter D.lgs. n. 231/2001

Delitti di criminalità organizzata [articolo aggiunto dalla L. n. 94/2009 e modificato dalla L. 69/2015]:

- *Associazione per delinquere (art. 416 c.p.p. - articolo modificato dalla L. n. 69/2015)*
- *Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p. - articolo modificato dalla L. n. 69/2015)*
- *Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p. - articolo così sostituito dall'art. 1, comma 1, L. 17 aprile 2014, n. 62, a decorrere dal 18 aprile 2014, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 1 della medesima L. 62/2014)*
- *Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.)*
- *Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309 - comma 7 bis aggiunto dal D.lgs. n. 202/2016)*
- *Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (L. 203/91)*
- *Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p.)*

4. Art. 25 D.lgs. n. 231/2001

Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione [articolo modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. n. 3/2019, dal D.lgs. n. 75/2020, dalla L. 112/2024 e dalla L. 114/2024]:

- *Concussione (art. 317 c.p. - articolo modificato dalla L. n. 69/2015)*
- *Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p. - articolo modificato dalla L. n. 190/2012, L. n. 69/2015 e L. n. 3/2019)*
- *Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p. - articolo modificato dalla L. n. 69/2015)*
- *Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.)*
- *Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p. - articolo modificato dalla L. n. 69/2015)*
- *Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater - articolo aggiunto dalla L. n. 190/2012 e modificato dalla L. n. 69/2015)*
- *Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)*
- *Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)*
- *Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)*
- *Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione, abuso d'ufficio, di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p. - articolo modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. n. 3/2019 e dalla L. n. 112/2024 di conversione del D.L. 92/2024)*

- *Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p. - articolo modificato dalla L. 3/2019 e dalla L. 114/2024)*
- *Peculato (limitatamente al primo comma) (art. 314 c.p. - articolo aggiunto dal D.lgs. n. 75/2020)*
- *Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p. - articolo aggiunto dal D.lgs. n. 75/2020)*
- *Indebita destinazione di denaro o cose mobili (art. 314-bis c.p. - articolo introdotto dalla L. n. 112/2024)*

5. Art. 25-bis D.lgs. n. 231/2001

Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento [articolo aggiunto dal D.L. n. 350/2001, convertito con modificazioni dalla L. n. 409/2001; modificato dalla L. n. 99/2009 e dal D.lgs. n. 125/2016]:

- *Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.)*
- *Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)*
- *Alterazione di monete (art. 454 c.p.)*
- *Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)*
- *Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.)*
- *Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)*
- *Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.)*
- *Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.)*
- *Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.)*
- *Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)*

6. Art. 25-bis.1 D.lgs. n. 231/2001

Delitti contro l'industria e il commercio [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009]:

- *Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)*
- *Illecita concorrenza con minaccia o violenza" (art. 513-bis c.p.)*
- *Frodi contro le industrie nazionali (art. 514)*
- *Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)*
- *Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)*
- *Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p. - articolo modificato dalla L. n. 206/2023)*
- *Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.)*
- *Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)*

7. Art. 25-ter D.lgs. n. 231/2001

Reati societari [articolo aggiunto dal D.lgs. n. 61/2002; modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. 69/2015, dal D.lgs. n. 38/2017 e dal D.lgs. 2 marzo n. 19/2023]:

- *False comunicazioni sociali* (art. 2621 c.c. - articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
- *Fatti di lieve entità* (art. 2621-bis c.c.)
- *False comunicazioni sociali delle società quotate* (art. 2622 c.c. - articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
- *Impedito controllo* (art. 2625, comma 2, c.c.)
- *Indebita restituzione di conferimenti* (art. 2626 c.c.)
- *Illegale ripartizione degli utili e delle riserve* (art. 2627 c.c.)
- *Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante* (art. 2628 c.c.)
- *Operazioni in pregiudizio dei creditori* (art. 2629 c.c.)
- *Omessa comunicazione del conflitto d'interessi* (art. 2629-bis c.c. - aggiunto dalla legge n. 262/2005)
- *Formazione fittizia del capitale* (art. 2632 c.c.)
- *Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori* (art. 2633 c.c.)
- *Corruzione tra privati* (art. 2635 c.c. - aggiunto dalla legge n. 190/2012, modificato dal D.lgs. n. 38/2017 e dalla L. n. 3/2019)
- *Istigazione alla corruzione tra privati* (Art.2635 bis c.c. - aggiunto dalla D.lgs. n.38 del 2017 e modificato dalla L. n. 3/2019)
- *Illecita influenza sull'assemblea* (art. 2636 c.c.)
- *Aggiotaggio* (art. 2637 c.c.)
- *Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza* (art. 2638, comma 1 e 2, c.c. - articolo modificato dal D.lgs. n. 224/2023)
- *False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare* (art. 54 D.lgs. 19/2023 - aggiunto dal D.lgs. n. 19/2023)

(Si sottolinea l'inserimento della lettera "s-ter" che prevede l'applicazione di una sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecento quote all'Ente: "per il delitto di false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare previsto dalla normativa attuativa della direttiva (UE) 2019/2121, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019")

8. Art. 25-quater D.lgs. n. 231/2001

Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal Codice penale e dalle leggi speciali [articolo aggiunto dalla L. n. 7/2003]:

- *Associazioni sovversive* (art. 270 c.p.)
- *Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico* (art. 270 bis c.p.)
- *Assistenza agli associati* (art. 270 ter c.p.)
- *Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale* (art. 270 quater.1 c.p. - Articolo inserito dal D.L. n. 7/2015, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 43/2015)
- *Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale* (art. 270 quinquies c.p.)
- *Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo* (L. n. 153/2016, art. 270 quinquies. 1 c.p.)
- *Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro* (art. 270 quinquies. 2 c.p.)
- *Condotte con finalità di terrorismo* (art. 270 sexies c.p.)
- *Attentato per finalità terroristiche o di eversione* (art. 280 c.p.)
- *Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi* (art. 280 bis c.p.)
- *Atti di terrorismo nucleare* (art. 280-ter c.p.)

- *Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289 bis c.p.)*
- *Sequestro a scopo di coazione (art. 289-ter c.p. - articolo introdotto dal D.lgs. 21/2018)*
- *Istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti dai Capi primo e secondo (art. 302 c.p.)*
- *Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.)*
- *Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.)*
- *Banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.)*
- *Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.)*
- *Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (L. n. 342/1976, art. 1)*
- *Danneggiamento delle installazioni a terra (L. n. 342/1976, art. 2)*
- *Sanzioni (L. n. 422/1989, art. 3)*
- *Pentimento operoso (D.lgs. n. 625/1979, art. 5)*
- *Convenzione di New York del 9 dicembre 1999 (art. 2)*

9. Art. 25-quater.1 D.lgs. n. 231/2001

Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili [articolo aggiunto dalla L. n. 7/2006]:

- *Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.)*

10. Art. 25-quinquies D.lgs. n. 231/2001

Delitti contro la personalità individuale [articolo aggiunto dalla L. n. 228/2003 e modificato dalla L. n. 199/2016]:

- *Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)*
- *Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.)*
- *Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.)*
- *Detenzione o accesso a materiale pornografico (art. 600-quater - articolo modificato dalla Legge n. 238/2021)*
- *Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p. - aggiunto dall'art. 10, L. 6 febbraio 2006 n. 38)*
- *Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.)*
- *Tratta di persone (art. 601 c.p.)*
- *Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)*
- *Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 bis c.p.)*
- *Adescamento di minorenni (art. 609-undecies - articolo modificato dalla Legge n. 238/2021)*

11. Art. 25-sexies D.lgs. n. 231/2001

Reati di abuso di mercato [articolo aggiunto dalla L. n. 62/2005]:

- *Manipolazione del mercato (art. 185 D.lgs. n. 58/1998 - articolo modificato dal D.lgs. 107/2018 e dalla Legge 238/2021)*
- *Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D.lgs. n. 58/1998 - articolo modificato dalla Legge n. 238/2021)*

12. Art. 187-quinquies TUF

Altre fattispecie in materia di abusi di mercato [modificato dal D.lgs. n. 107/2018]

- *Divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate (art. 14 Reg. UE n. 596/2014)*
- *Divieto di manipolazione del mercato (art. 15 Reg. UE n. 596/2014)*

13. Art. 25-septies D.lgs. n. 231/2001

Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro [articolo aggiunto dalla L. n. 123/2007 e modificato dalla L. n. 3/2018]:

- *Omicidio colposo (art. 589 c.p.)*
- *Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)*

14. Art. 25-octies D.lgs. n. 231/2001

Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio [articolo aggiunto dal D.lgs. n. 231/2007; modificato dalla L. n. 186/2014 e dal D.lgs. n. 195/2021]:

- *Ricettazione (art. 648 c.p. - articolo modificato dal D.lgs. 195/2021)*
- *Riciclaggio (art. 648-bis c.p. - articolo modificato dal D.lgs. 195/2021)*
- *Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p. - articolo modificato dal D.lgs. 195/2021)*
- *Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p. - articolo modificato dal D.lgs. 195/2021)*

15. Art. 25-octies-1 D.lgs. n. 231/2001

Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti [articolo aggiunto dal D.lgs. n. 184/2021 e modificato dalla L. n. 137/2023]:

- *Indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito o di carte di pagamento (art. 493-ter c.p.)*
- *Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi, programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.)*
- *Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640-ter c.p.)*
- *Trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis - articolo introdotto dalla L. n. 137/2023 e modificato dal D.L. 19/2024)*

16. Art. 25-octies.1, comma 2 D.lgs. n. 231/2001

Altre fattispecie in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti [articolo aggiunto dal D.lgs. 184/2021]

17. Art. 25-novies D.lgs. n. 231/2001

Delitti in materia di violazione del diritto d'autore [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009 e modificato dalla L. n. 93/2023 e dalla L. 166/2024]:

- *Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, legge n.633/1941 comma 1 lett. a) bis)*
- *Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, legge n.633/1941 comma 3)*
- *Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis legge n.633/1941 comma 1 - articolo modificato dalla L. 166/2024)*
- *Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis legge n.633/1941 comma 2 - articolo modificato dalla L. 166/2024)*
- *Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter legge n.633/1941 - articolo modificato dalla L. 166/2024)*
- *Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies legge n.633/1941 - articolo modificato dalla L. 166/2024)*
- *Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies legge n.633/1941).*

18. Art. 25-decies D.lgs. n. 231/2001

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria [articolo aggiunto dalla L. n. 116/2009]:

- *Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.).*

19. Art. 25-undecies D.lgs. n. 231/2001

Reati ambientali [articolo aggiunto dal D.lgs. n. 121/2011; modificato dalla L. n. 68/2015; modificato dal D.lgs. n. 21/2018 e dalla L. n. 137/2023]:

- *Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p. - articolo modificato dalla L. n. 137/2023)*
- *Disastro ambientale (art. 452-quater c.p. - articolo modificato dalla L. n. 137/2023)*
- *Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.)*
- *Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.)*
- *Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.)*
- *Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.)*
- *Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.)*
- *Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. n.150/1992, art. 1, art. 2, art. 3-bis e art. 6)*
- *Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (D. Lgs n.152/2006, art. 137)*
- *Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D. Lgs n.152/2006, art. 256)*
- *Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (D. Lgs n. 152/2006, art. 257)*
- *Traffico illecito di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 259)*
- *Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D. Lgs n.152/2006, art. 258)*
- *Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p. - articolo introdotto dal D.lgs. n. 21/2018)*
- *False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione nel trasporto di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 260-bis)*
- *Sanzioni (D.lgs. n. 152/2006, art. 279)*
- *Inquinamento doloso provocato da navi (D.lgs. n.202/2007, art. 8)*
- *Inquinamento colposo provocato da navi (D.lgs. n.202/2007, art. 9)*
- *Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (L. n. 549/1993 art. 3)*

20. Art. 25-duodecies D.lgs. n. 231/2001

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare [articolo aggiunto dal D.lgs. n. 109/2012; modificato dalla L. n. 161/2017 e dal D.L. n. 20/2023]:

- *Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3, 3-bis, 3-ter e comma 5, D.lgs. n. 286/1998 - articolo modificato dal D.L. n. 20/2023)*
- *Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12-bis, D.lgs. n. 286/1998 - articolo modificato dalla Legge n. 187/2024)*

21. Art. 25-terdecies D.lgs. n. 231/2001

Razzismo e xenofobia [articolo aggiunto dalla L. n. 167/2017 e modificato dal D.lgs. n. 21/2018]

- *Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa (art. 604 bis c.p. – aggiunto dal D.lgs. n. 21/2018)*

22. Art. 25-quaterdecies D.lgs. n. 231/2001

Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati [articolo aggiunto dalla L. n. 39/2019]

- *Frodi in competizioni sportive (art. 1, L. n. 401/1989)*
- *Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4, L. n. 401/1989)*

23. Art. 25-quinquiesdecies D.lgs. n. 231/2001

Reati tributari [articolo aggiunto dalla L. n. 157/2019 e modificato dal D.lgs. n. 75/2020]

- *Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.lgs. n. 74/2000)*
- *Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.lgs. n. 74/2000)*
- *Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 co. 1 Legge 74/2000);*
- *Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.lgs. n. 74/2000);*
- *Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.lgs. n. 74/2000);*
- *Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.lgs. n. 74/2000);*
- *Dichiarazione infedele (art. 4 D.lgs. n. 74/2000 - articolo aggiunto dal D.lgs. n. 75/2020);*
- *Omessa dichiarazione (art. 5 D.lgs. n. 74/2000 - articolo aggiunto dal D.lgs. n. 75/2020);*
- *Indebita compensazione (art. 10-quater D.lgs. n. 74/2000 - articolo introdotto dal D.lgs. n. 75/2020 e modificato dal D.lgs. n. 87/2024).*

24. Art. 25-sexiesdecies D.lgs. n. 231/2001

Contrabbando [aggiunto dal D.lgs. n. 75/2020 e modificato dal D.lgs. 141/2024]

- *Contrabbando per omessa dichiarazione (art. 78 D.lgs. n. 141/2024)*
- *Contrabbando per dichiarazione infedele (art. 79 D.lgs. n. 141/2024)*
- *Contrabbando nel movimento delle merci marittimo, aereo e nei laghi di confine (art. 80 D.lgs. n. 141/2024)*
- *Contrabbando per indebito uso di merci importate con riduzione totale o parziale dei diritti (art. 81 D.lgs. n. 141/2024)*

- *Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 82 D.lgs. n. 141/2024)*
- *Contrabbando nell'esportazione temporanea e nei regimi di uso particolare e di perfezionamento (art. 83 D.lgs. n. 141/2024)*
- *Contrabbando di tabacchi lavorati (art. 84 D.lgs. n. 141/2024)*
- *Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati (art. 85 D.lgs. n. 141/2024)*
- *Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati (art. 86 D.lgs. n. 141/2024)*
- *Equiparazione del delitto tentato a quello consumato (art. 87 D.lgs. n. 141/2024)*
- *Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 88 D.lgs. n. 141/2024)*
- *Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici (art. 40 D.lgs. n. 504/1995)*
- *Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui tabacchi lavorati (art. 40-bis D.lgs. n. 504/1995)*
- *Fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche (art. 41 D.lgs. n. 504/1995)*
- *Associazione a scopo di fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche (art. 42 D.lgs. n. 504/1995)*
- *Sottrazione all'accertamento ed al pagamento dell'accisa sull'alcole e sulle bevande alcoliche (art. 43 D.lgs. n. 504/1995)*
- *Circostanze aggravanti (art. 45 D.lgs. n. 504/1995)*
- *Alterazione di congegni, impronte e contrassegni (art. 46 D.lgs. n. 504/1995)*

25. Art. 25-septiesdecies D.lgs. n. 231/2001

Delitti contro il patrimonio culturale [articolo aggiunto dalla L. n. 22/2022 e modificato dalla L. n. 6/2024]

- *Furto di beni culturali (art. 518-bis c.p.)*
- *Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter c.p.)*
- *Ricettazione di beni culturali (art. 518-quater c.p.)*
- *Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-octies c.p.)*
- *Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-novies c.p.)*
- *Importazione illecita di beni culturali (art. 518-decies c.p.)*
- *Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-undecies c.p.)*
- *Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodecies c.p.)*
- *Contraffazione di opere d'arte (art. 518-quaterdecies c.p.)*

26. Art. 25-duodevicies D.lgs. n. 231/2001

Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici [articolo aggiunto dalla L. n. 22/2022]

- *Riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies c.p.)*

- *Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies c.p.)*

27. Art. 12, L. n. 9/2013

Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato [Costituiscono presupposto per gli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva]:

- *Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari (art. 440 c.p.)*
- *Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate (art. 442 c.p.)*
- *Commercio di sostanze alimentari nocive (art. 444 c.p.)*
- *Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali (art. 473 c.p.)*
- *Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)*
- *Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)*
- *Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)*
- *Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p. - articolo modificato dalla L. n. 206/2023)*
- *Contraffazione di indicazioni geografiche denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)*

28. L. n. 146/2006

Reati transnazionali [Costituiscono presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti i seguenti reati se commessi in modalità transnazionale]:

- *Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286)*
- *Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testo unico di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309)*
- *Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del testo unico di cui al D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43)*
- *Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)*
- *Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)*
- *Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)*
- *Associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-bis c.p.)*

29. D.lgs. 129/2024

Adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo ai mercati delle cripto-attività e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937.

- *Responsabilità dell'ente (art.34 D.lgs. 129/2024)*
- *Divieto di abuso di informazioni privilegiate (art. 89 regolamento (UE) 2023/1114)*
- *Divieto di divulgazione illecita di informazioni privilegiate (art. 90 regolamento (UE) 2023/1114)*
- *Divieto di manipolazione del mercato (art. 91 regolamento (UE) 2023/1114)*

Le su indicate fattispecie non integrano reati presupposto alla responsabilità dell'ente, ma ipotesi di responsabilità amministrativa in relazioni alle quali si applicano gli artt. 6, 7, 8 e 12 D.lgs. 231/2001

L'elenco dei reati sopra indicato è suscettibile di modifiche ed integrazioni da parte del legislatore. Da qui l'esigenza di una costante verifica sull'adeguatezza di quel sistema di regole che costituisce il modello di organizzazione, gestione e controllo, previsto dal Decreto e funzionale alla prevenzione dei reati.

Secondo l'art. 4 del D.lgs. 231/2001, l'ente può essere chiamato a rispondere in Italia in relazione a reati - contemplati dallo stesso D.lgs. 231/2001 - commessi all'estero. La Relazione illustrativa al D.lgs. 231/2001 sottolinea la necessità di non lasciare sfornita di sanzione una situazione criminologica di frequente verifica, anche al fine di evitare facili elusioni dell'intero impianto normativo in oggetto. I presupposti su cui si fonda la responsabilità dell'ente per reati commessi all'estero, previsti dalla norma ovvero desumibili dal complesso del D.lgs. 231/2001, sono i seguenti:

- Nei casi e alle condizioni previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del Codice penale, gli enti aventi nel territorio dello Stato la sede principale rispondono anche in relazione ai reati commessi all'estero, purché nei loro confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.
- Nei casi in cui la legge prevede che il colpevole sia punito a richiesta del Ministro della Giustizia, si procede contro l'ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti di quest'ultimo.

La competenza a conoscere degli illeciti amministrativi dell'ente appartiene al giudice penale che la esercita con le garanzie proprie del procedimento penale.

L'accertamento della responsabilità può concludersi con l'applicazione di sanzioni pecuniarie e interdittive, gravi e pregiudizievoli per la vita dell'ente, quali, tra le altre, la sospensione o la revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni, l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi, sino alla interdizione anche definitiva dall'esercizio dell'attività.

È inoltre sempre disposta la confisca del prezzo o del profitto del reato, ovvero di somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente. Queste sanzioni conseguono alla pronuncia di una sentenza di condanna dell'ente, ma possono essere applicate anche in via cautelare, ovvero già del corso delle indagini preliminari, in conformità a quanto stabilito dagli artt. 45 e ss. del Decreto, ove sussistano gravi indizi per ritenere fondata la responsabilità dell'ente.

Il Decreto prevede infine la sanzione rappresentata dalla pubblicazione della sentenza di condanna.

La responsabilità dell'ente per gli illeciti amministrativi si aggiunge - e non si sostituisce - alla responsabilità personale degli autori del reato, soggetti apicali e subalterni, che resta regolata dalle norme del diritto penale.

Il Decreto prevede la possibilità per l'ente di essere esonerato dalla responsabilità amministrativa qualora provi di aver adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo, idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi (art. 6 e 7 D.lgs. 231/2001).

Il legislatore, agli artt. 6 comma 2, e 7 comma 4 del Decreto, statuisce che il modello deve soddisfare le seguenti esigenze:

- a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- e) prevedere una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività (aggiornamento del modello);
- f) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

L'adozione, ed efficace attuazione di un modello, è sufficiente ad esonerare l'ente da responsabilità per il reato commesso dai soggetti in posizione "subalterna". Secondo l'art. 7, infatti, per i reati commessi dai soggetti sottoposti all'altrui Funzione, l'ente risponde solo se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di Funzione o vigilanza. E tali obblighi si presumono osservati qualora, prima della commissione del reato, l'ente abbia "adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi" (art. 7 commi 1 e 2 del Decreto).

Per i reati commessi dai soggetti in posizione "apicale", invece, non basta che l'ente abbia adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione. Occorre che l'ente abbia anche affidato ad un apposito organo (il c.d. Organismo di Vigilanza), dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello, e di curarne l'aggiornamento. È altresì necessario che l'organo abbia svolto con cura i compiti di vigilanza e controllo, e il reato sia stato commesso dai soggetti apicali eludendo fraudolentemente il modello (art. 6, comma 1 del Decreto).

Sotto questo profilo, la funzione che l'Organismo di Vigilanza è chiamato a adempiere è particolarmente delicata, in quanto lo stesso dovrà vigilare sull'effettiva operatività del modello, verificarne l'adeguatezza anche alla normativa vigente, monitorare costantemente l'attività sociale ed individuare eventuali nuove esigenze che richiedono un aggiornamento del modello.

L'adozione di un modello preventivo è una possibilità che la legge ha introdotto, rimettendola alla scelta discrezionale dell'ente. Esso, tuttavia, è l'unico strumento che ha l'ente per svolgere un'azione di prevenzione dei reati, dimostrare la propria "non colpevolezza" ed evitare le sanzioni previste dal Decreto.

Elenco allegati parte generale

All. A – Parte Speciale

All. B - Procedure

All. C – Analisi dei profili di rischio

All. D – Codice etico

All. E – Sistema disciplinare

All. F - Organigramma